

Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 ^{1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18}

Nota dell'autore: Il testo coordinato qui pubblicato è stato fatto al solo fine di facilitare la lettura, si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni e/o inesattezze nonché modificazioni intervenute dopo la pubblicazione del presente atto, non essendo una fonte ufficiale.

Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, n. 2542, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016, modificato e integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, e in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovrintendendo all'attività dei Vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi;
- l'articolo 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
- l'articolo 5, comma 1, lettera f), il quale prevede che ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori interessati dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvede a stabilire i parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici;
- l'articolo 3, comma 3, il quale prevede che gli Uffici speciali per la ricostruzione, fra l'altro, curano l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;

¹ Modificata dall'Ordinanza 21

² Modificata dall'Ordinanza 28

³ Modificata dall'Ordinanza 46

⁴ Modificata dall'Ordinanza 62

⁵ Modificata dall'Ordinanza 69

⁶ Modificata dall'Ordinanza 70

⁷ Modificata dall'Ordinanza 76

⁸ Modificata dall'Ordinanza 80 come modificata dalla corte dei conti

⁹ Modificata dall'Ordinanza 85 come modificata dall'Ordinanza 95

¹⁰ Modificata dall'Ordinanza 87

¹¹ Modificata dall'Ordinanza 95

¹² Modificata dall'Ordinanza 109

¹³ Modificata dall'Ordinanza 111

¹⁴ Modificata dall'Ordinanza 116

¹⁵ Modificata dall'Ordinanza 118

¹⁶ Modificata dall'Ordinanza 119

¹⁷ Modificata dall'Ordinanza 121

¹⁸ Modificata dall'Ordinanza 123

- l'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, e fra questi gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attività produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi;
- l'articolo 5, comma 2, lettera a), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte, fra l'altro, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
- l'articolo 6, comma 1, il quale stabilisce l'entità dei contributi che possono essere previsti per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica;
- l'articolo 6, comma 7, il quale prevede, fra l'altro, che il Commissario straordinario provvede a predisporre d'intesa con i Vice Commissari un prezzario unico interregionale sulla base del quale gli interessati provvederanno a redigere i computi metrici estimativi allegati alle domande di contributo;
- l'articolo 12, comma 6, il quale prevede fra l'altro che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi;
- l'articolo 13, il quale demanda ad appositi provvedimenti del Commissario straordinario la definizione delle modalità e condizioni per il riconoscimento di contributi per gli ulteriori danni causati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 agli immobili siti nei Comuni di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legge già danneggiati da precedenti eventi sismici;
- l'articolo 30, comma 6, il quale prevede per gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione l'obbligo di iscrizione in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di missione istituita presso il Ministero dell'interno a norma del comma 1 del medesimo articolo 30 e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori;
- l'articolo 34, comma 7, il quale prevede che, per gli interventi di ricostruzione privata, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi professionali che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 2016, con la quale è stata dettata la disciplina di dettaglio per l'avvio degli interventi di ricostruzione immediata sugli immobili che hanno riportato danni lievi, e in particolare l'articolo 4, comma 2, che ha fatto rinvio a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016 quanto a termini e modalità di richiesta e concessione dei contributi per i detti interventi;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 2016, con la quale, a integrazione della precedente ordinanza n. 4, sono stati individuati i criteri e i costi parametrici per l'erogazione dei contributi per gli interventi di ricostruzione immediata eseguiti sugli immobili con danni lievi;

Vista l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 2016, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto legge n. 189 del 2016, il Prezzario unico da utilizzare per i computi metrici estimativi da allegare ai progetti di ricostruzione e alle domande di concessione dei relativi contributi;

Vista l'ordinanza n. 12 del 21 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il Protocollo d'intesa sottoscritto fra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, a norma dell'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016;

Considerato che, una volta adottate le prime misure urgenti per l'immediata attivazione delle misure suindicate, occorre dettare disposizioni per il riconoscimento a regime dei contributi per gli interventi di ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico degli immobili a uso abitativo distrutti o danneggiati dagli eventi sismici;

Ritenuto che a tanto può provvedersi con ordinanza commissariale nell'esercizio del coordinamento di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 189 del 2016, trattandosi di disposizioni volte a indirizzare sia l'attività dei soggetti che intendono avviare gli interventi suindicati e chiedere i relativi contributi, sia le valutazioni degli Uffici speciali per la ricostruzione e dei Vice Commissari in sede di esame delle domande ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del medesimo decreto legge;

Rilevato che è in via di istituzione la piattaforma informatica che, ai sensi del decreto legge n. 189 del 2016, dovrà essere impiegata per il deposito delle domande di contributo e della relativa documentazione, nonché per l'istruttoria e l'adozione dei provvedimenti di competenza del Commissario straordinario e dei Vice Commissari, e che, fino all'entrata a regime della detta piattaforma, la modalità informatica da seguire per le attività suindicate è l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC);

Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nelle cabine di coordinamento del 16 marzo 2017 e del 28 marzo 2017;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

DISPONE

NOTA BENE: Per gli edifici che hanno subito danni gravi di cui alle ordinanze n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017, nel solo caso di schede FAST, per le quali non sia stata presentata la scheda AEDES, quest'ultima può essere presentata, ai sensi dell'Ordinanza n. 10/2017, entro il 31 dicembre 2020, contestualmente alla richiesta di contributo. Il termini devono intendersi come perentori. Il mancato rispetto dei termini determina l'inammissibilità della domanda di contributo e anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato¹⁹

NOTA BENE: l'art. ART. 11 dell'Ordinanza 95 prevede:

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 11, del decreto legge 189/2016, qualora la domanda di concessione del contributo sia presentata ai sensi del comma 2 ter dello stesso articolo 6 e cioè da uno dei comproprietari o da uno dei soggetti legittimati di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sempre dell'articolo 6 del decreto legge con riferimento ad una unità immobiliare o ad una unità strutturale coincidente con una unità immobiliare, alla stessa deve essere allegata, unitamente alla idonea documentazione atta a dimostrare che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano stati avvisati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il richiedente attesti la quota di proprietà e il nominativo di ciascuno dei proprietari dell'unità strutturale o delle unità immobiliari e di non avere ricevuto alcuna opposizione o diniego da parte di tali soggetti.²⁰

NOTA BENE: l'art. 1 dell'ordinanza 111, introduce i compendi immobiliari per i casi di ricostruzione complessa.²¹

NOTA BENE: l'art. 5, dell'Ordinanza 111 e Inoltre secondo quanto previsto all'art. 18, comma, 1 dell'Ordinanza 111: le modifiche apportate dalla Ordinanza 111 stessa si applicano a tutti gli interventi edilizi non conclusi alla data del 24.12.2020.

Modalità di calcolo del contributo per gli interventi di riparazione e ricostruzione dei condomini)

1. Gli interventi edilizi di demolizione e ricostruzione riguardanti un singolo edificio composto da più unità immobiliari si considerano effettuati interamente sulle parti comuni. Fermo restando il calcolo del contributo concedibile, da effettuarsi rispetto ad ogni singola unità immobiliare, come stabilito dalle ordinanze commissariali, il credito di imposta è imputato, comunque, al rappresentante comune dei condòmini ai fini della successiva cessione all'istituto bancario prescelto.

2. Negli interventi di riparazione degli edifici condominiali, il professionista incaricato, che assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del testo unico dell'edilizia, assevera e attesta, sotto la propria responsabilità ad ogni effetto di legge, previa autorizzazione dei soggetti titolari delle singole unità immobiliari da acquisire in assemblea con le modalità previste dal decreto-legge n. 189 del 2016, la ripartizione dei costi dell'intervento distinguendo quelli afferenti alle strutture e quelli relativi alle finiture ed impianti. Il professionista incaricato individua altresì, nella medesima perizia asseverata, gli interventi relativi alle opere di finitura ed impiantistica da eseguirsi sulle parti comuni o, comunque, alle stesse strettamente connesse in ragione della peculiarità dell'intervento da realizzare, in coerenza con i contenuti degli articoli 1117 e seguenti del codice civile.

¹⁹ Disposizione contenuta all'art. 5, commi 2 e 3, dell'Ordinanza 87

²⁰ Disposizione contenuta all'art. 11, comma 1, dell'Ordinanza 95

²¹ Disposizione contenuta nell'art. 1, dell'Ordinanza 111

Articolo 1 - Ambito di applicazione e soggetti beneficiari

1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d'ora innanzi "decreto legge"), sono finalizzate a disciplinare gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici ad uso prevalentemente abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ed ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1 del citato decreto legge.
2. Le Regioni e i Comuni possono, d'intesa, individuare porzioni di territorio ritenute ad elevata pericolosità sismica e idrogeologica ove gli interventi di cui al comma 1 non sono autorizzati fino alla approvazione della perimetrazione delle aree soggette a piano attuativo ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legge, per le quali saranno adottate specifiche norme di intervento.
3. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza i proprietari, gli usufruttuari od i titolari di [diritti reali di godimento](#)²² che si sostituiscano ai proprietari delle abitazioni gravemente danneggiate o distrutte, comprese in edifici dichiarati inagibili con ordinanza sindacale, utilizzate per le finalità di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legge.
4. Limitatamente ai casi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto legge, possono beneficiare del contributo anche i familiari che si sostituiscono ai proprietari. Ai fini del presente comma, per familiari si intendono i parenti o affini [fino al quarto grado](#)²³ ed il coniuge e le persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.
5. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza anche i titolari di attività produttive ovvero i soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto legge che svolgevano, alla data del sisma, l'attività in unità immobiliari ricomprese negli edifici di cui ai precedenti commi 1 e 2. In tal caso i requisiti di ammissibilità al contributo sono elencati nell'Allegato 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 e gli eventuali danni ai beni mobili strumentali all'attività produttiva ed alle scorte danneggiati dal sisma possono essere ristorati con le modalità stabilite dalla stessa ordinanza.

Articolo 2 - Tipologia degli interventi finanziabili

1. I contributi di cui alla presente ordinanza possono essere concessi per il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, aventi destinazione d'uso abitativo ed eventualmente comprendenti anche unità immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), dichiarati inagibili con ordinanza comunale.
- 1-bis I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi altresì per l'acquisto, nello stesso Comune, di edifici aventi caratteristiche equivalenti a quelli dichiarati inagibili che non possono essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente nei casi previsti dall'articolo 22.²⁴
2. L'ordinanza di inagibilità è emessa dal Comune a seguito della verifica di agibilità dell'edificio effettuata con schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, ovvero a seguito di dichiarazione di non utilizzabilità sulla base delle schede FAST di cui all'ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, a cui ha fatto seguito la compilazione della scheda AeDES ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016.
3. [Soppresso](#) ²⁵
4. [Nel caso di edifici interessati da ordinanze di inagibilità emesse sulla base di schede AeDES con esito B o C, in relazione ai quali i soggetti legittimati assumano la sussistenza di danni gravi come definiti dalla Tabella 1 allegata alla presente ordinanza, può essere chiesta all'Ufficio speciale la verifica dello stato di danno contestualmente alla determinazione del livello operativo con le modalità di cui all'articolo](#)

²² Modifica art. 5, comma 1, Ordinanza 46

²³ Modifica art. 4, comma 1, Ordinanza 87

²⁴ Modifica art. 10, comma 1, lettera a), Ordinanza 62

²⁵ Modificato art. 5, comma 2, lettera a), Ordinanza 46 - (Per gli edifici interessati da ordinanze di inagibilità emesse sulla base di schede AeDES con esito B o C)

6-bis della presente ordinanza. In tali casi, l'Ufficio speciale nel rilasciare l'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico indica anche il livello operativo accertato.²⁶

5. Fermo restando quanto stabilito dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 in ordine alla legittimazione a richiedere il contributo,²⁷ La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che riguardino edifici comprendenti più unità immobiliari di proprietari diversi, destinate ad abitazione e ad attività produttive, è affidata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, all'amministratore condominiale in caso di condominio costituito, a un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o all'amministratore dell'eventuale consorzio appositamente costituito.
6. Resta fermo, per gli edifici di cui al comma 4, quanto stabilito dall'articolo 6, comma 11, del decreto legge. Agli effetti di tale disposizione, per valore dell'edificio si intende quello risultante dalla rendita catastale.
7. Per gli interventi sulle unità immobiliari a uso abitativo ubicate all'interno di edifici a prevalente destinazione produttiva, resta ferma l'applicazione dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, ~~come stabilito dall'articolo 1, comma 4, della medesima ordinanza~~²⁸.
8. ~~Nel caso di edifici classificati con esito B o C a seguito di verifica di agibilità con schede AeDES e che, sulla base della perizia eseguita dal tecnico incaricato, risultino aver comunque subito danni gravi come definiti dalla Tabella 1 di cui all'Allegato 2 alla presente ordinanza, la verifica preliminare del livello di danno è eseguita con le modalità di cui al successivo art. 6 bis.~~^{29 30}

Articolo 3 - Definizioni

1. Agli effetti della presente ordinanza, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016 e quelle di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, si intende:
 - a) per "edificio" (formato da una o più unità immobiliari) l'unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio:
 - fabbricati costruiti in epoche diverse;
 - fabbricati costruiti con materiali diversi;
 - fabbricati con solai posti a quota diversi;
 - fabbricati aderenti solo in minima parte;
 - b) per "aggregato edilizio" si intende un insieme di almeno tre edifici strutturalmente interconnessi tra loro con collegamenti anche parzialmente efficaci, anche derivanti da progressivi accrescimenti edilizi, che possono interagire sotto un'azione sismica. Gli aggregati possono costituire parte di un isolato edilizio;
 - c) per interventi "di miglioramento sismico" quelli che riguardano edifici ~~appartenenti alla Classe d'uso II e classificati~~³¹ con "livello operativo" L1, L2 ed L3, come definito nella Tabella 6 dell'Allegato 1 alla presente ordinanza, indicati al § 8.4.2 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008 e finalizzati a raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori minimi e massimi del 60% ed 80% di quelli previsti per le nuove costruzioni, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale, ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio"), fermo restando l'obiettivo del conseguimento della massima sicurezza possibile compatibilmente con l'interesse culturale dell'edificio, il raggiungimento del livello compreso tra il 60% e l'80% non ha valore cogente, potendo per essi riferirsi alle indicazioni contenute nel d.P.C.M. del 9

²⁶ Modifica art. 10, comma 1, lettera b), Ordinanza 62

²⁷ Modifica art. 5, comma 2, lettera b), Ordinanza 46

²⁸ Modifica art. 1 comma 1 ordinanza 28

²⁹ Modifica art. 5, comma 2, lettera c), Ordinanza 46

³⁰ Modifica art. 10, comma 1, lettera b) – **ERRORE MANCA LA CONSECUZIONE DELLE LETTERE DOVREBBE ESSERE C E DI SEGUITO CRESCERE DI UNO**

³¹ Modificato art. 5, comma 3, Ordinanza 46

febbraio 2011 ("Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008") **tale disposizione si applica anche agli edifici vincolati dagli strumenti di pianificazione urbanistica classificati di interesse storico architettonico e soggetti a restauro e risanamento conservativo, anche con livello operativo L4, fermo restando il rispetto dei livelli minimi ivi previsti;**³²

- d) per interventi "di ricostruzione" quelli che riguardano edifici classificati con "livello operativo" L4, come definito nella Tabella 6 dell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza e che consistono nella ricostruzione di edifici crollati o, nei casi di effettiva necessità, nella demolizione completa e nella ricostruzione di quelli parzialmente crollati o interessati da danni gravissimi estesi a tutte le strutture oppure nell'adeguamento sismico ai sensi della Norme Tecniche sulle Costruzioni del 14 gennaio 2008.
2. Qualora il sito su cui è ubicato l'edificio ricada tra quelli di cui all'articolo 22, comma 1³³, la ricostruzione può avvenire secondo la disciplina di cui al comma 2 del medesimo articolo.
3. Qualora l'edificio gravemente danneggiato o distrutto risultasse, alla data del sisma, non conforme alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria in modo da rendere necessarie misure di adeguamento, e qualora necessiti di rilevanti interventi di efficientamento energetico con sensibile riduzione del fabbisogno da fonti tradizionali, per adeguarli a disposizioni vincolanti della vigente legislazione in materia, la superficie complessiva preesistente può essere aumentata fino al 10% fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti.

Articolo 4 - Determinazione dei contributi

1. Nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge il contributo previsto per gli interventi indicati all'articolo 2, comma 1, della presente ordinanza, concesso a favore dei beneficiari di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c)³⁴, d) ed e) dello stesso decreto legge, è pari al 100% del costo ammissibile, come determinato ai sensi dell'articolo 6, per ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva.
2. Nei Comuni diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge il contributo previsto per gli interventi indicati all'articolo 2, comma 1, della presente ordinanza, concesso a favore dei beneficiari di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), dello stesso decreto legge, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 comprovato da apposita perizia asseverata, è pari al 50% del costo ammissibile, come determinato ai sensi del successivo articolo 5³⁵, per ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione. Nei medesimi Comuni il contributo è altresì pari al 100% del costo ammissibile qualora sia concesso a favore dei beneficiari di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) ed e) ovvero si tratti di edifici ubicati nei centri storici, nelle zone classificate dagli strumenti urbanistici comunali come zone A ai sensi dell'articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, nei borghi tipici per motivi ambientali, culturali, storici, architettonici, come riconosciuti da strumenti regionali o provinciali di pianificazione territoriale o paesaggistica.
3. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo il contributo non può superare, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, la differenza tra il costo dell'intervento determinato ai sensi della vigente ordinanza ed il predetto indennizzo assicurativo.³⁶

Articolo 5 - Determinazione dei costi ammissibili a contributo

1. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, il contributo è determinato sulla base del confronto tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale individuato secondo i parametri indicati nelle Tabelle di cui all'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, in relazione ai livelli operativi L1, L2, L3 od L4 attribuiti agli edifici interessati.

³² Modificato art. 7, comma 1, Ordinanza 80 come modificata dalla corte dei conti

³³ Modificato art. 1, comma 2, ordinanza 28

³⁴ Modifica art. 5 comma 1 ordinanza n. 21

³⁵ Modifica art. 1 comma 3 ordinanza 28

³⁶ Modifica art. 10, comma 1, Ordinanza 118

2. Il costo dell'intervento di cui al comma 1 comprende i costi sostenuti per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza (come definite dal "Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello – AeDES" approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011)³⁷, per le indagini e le prove di laboratorio, per le opere di miglioramento sismico o di ricostruzione e per quelle relative alle finiture interne ed esterne connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, per gli impianti interni e comuni e per le opere di efficientamento energetico, nonché le spese tecniche e i compensi per amministratori di condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire interventi unitari, così come determinati al successivo articolo 8³⁸. Il costo dell'intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e previste nel contratto di appalto, le spese per l'esecuzione, da parte dell'impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell'articolo 179 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura.
- 2-bis. Qualora gli interventi siano stati approvati dal condominio con le maggioranze di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto-legge, ai fini della determinazione del costo ammissibile a contributo si tiene conto del costo dell'intervento indispensabile per assicurare l'agibilità dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari per le quali i proprietari hanno prestato il proprio consenso all'esecuzione degli interventi.³⁹
3. Il costo dell'intervento comprende anche:
- a) nel caso di ripristino con miglioramento sismico, le opere necessarie per assicurare l'adeguamento delle abitazioni e delle unità immobiliari destinate ad attività produttiva alle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, nonché le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7 dell'Allegato n.1;
 - b) nel caso di interventi di ricostruzione, oltre alle opere di demolizione completa dell'edificio, anche quelle necessarie per l'adeguamento igienico-sanitario di cui alla precedente lettera a), nonché le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7 dell'Allegato n.1;
 - c) in tutti i casi, le spese eventualmente sostenute dal beneficiario nei confronti delle aziende erogatrici dei servizi ambientali, energetici e di telefonia per il riallaccio delle utenze disattivate a seguito degli eventi sismici.
- c-bis) Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, ai sensi dell'art. 6 comma 8-bis del decreto legge n. 189/2016.⁴⁰
4. Il contributo è destinato per almeno il 45% alle opere di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell'edificio e per la restante quota alle opere di finitura interne ed esterne, agli impianti interni e comuni ed all'efficientamento energetico, fatti salvi gli interventi sugli edifici vincolati ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 40%. Nel caso di demolizione e ricostruzione la quota minima di contributo destinata alla realizzazione delle strutture è pari al 25%.
5. Le opere ammesse a contributo riguardano le parti comuni dell'edificio, le unità immobiliari che lo compongono e le relative pertinenze ricomprese nell'edificio. Sono comunque ammesse a contributo anche le pertinenze danneggiate, oggetto di ordinanza di inagibilità, esterne allo stesso edificio, quali cantine, autorimesse, magazzini o immobili comunque funzionali all'abitazione o all'attività produttiva, dei titolari delle unità immobiliari inagibili destinate ad abitazione o ad attività produttiva, che non fanno parte di altro edificio ammesso a contributo.
6. Non sono ammissibili a contributo, ancorché danneggiate, le sole pertinenze esterne all'edificio composto da abitazioni agibili.

³⁷ Modificato art. 5, comma 4, lettera a), Ordinanza 46

³⁸ Modifica art. 1 comma 4 lettera a) ordinanza 28

³⁹ Modifica art. 10, comma 1, lettera c), Ordinanza 62

⁴⁰ Modifica art. 3, comma 1, lettera a), Ordinanza 95

7. Le pertinenze esterne di cui al comma 5 sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva e con lo stesso **costo parametrico**⁴¹ attribuito all'edificio che contiene l'abitazione o l'unità immobiliare destinata ad attività produttiva. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze esterne, fermo restando il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva.
8. Ai fini della determinazione del costo dell'intervento, le opere di finitura interne alle unità immobiliari ed alle parti comuni sono valutate assumendo a parametro il valore medio delle opere tipiche dell'edilizia ordinaria comunemente diffusa nel territorio, e le opere di finitura esterne facendo riferimento a quelle necessarie al ripristino delle condizioni preesistenti al sisma, per restituire all'intero edificio l'aspetto decorativo e funzionale originario. Ai medesimi fini, gli impianti interni alle unità immobiliari ed alle parti comuni sono ripristinati o sostituiti, ove necessario, facendo riferimento a quelli tipici dell'edilizia ordinaria comunemente diffusa sul territorio, e adeguati alla vigente normativa in materia di sicurezza e di efficientamento energetico.
9. **Nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti che si rendessero necessarie, nel limite del contributo concedibile, se compatibili con la vigente disciplina sismica ed urbanistica. Le varianti in aumento sono ammesse, nel limite del 15% rispetto al contributo inizialmente concesso.**⁴²
10. **Non sono considerate varianti le modifiche apportate al progetto approvato, necessarie durante l'esecuzione dei lavori, anche con l'introduzione di nuovi prezzi, tali da non richiedere l'acquisizione di un nuovo titolo edilizio e comunque nel limite del 20 % dell'importo dei lavori, fermo restando il rispetto delle norme sismiche e delle percentuali previste dall'art. 2 comma 4, della presente ordinanza, nel limite del contributo concesso.**⁴³
11. **Nel pieno rispetto degli strumenti urbanistici, della pianificazione di settore e della legislazione vigente, e previo parere favorevole del Comune e degli enti preposti alla tutela dei vincoli, gli edifici che rientrano nei livelli operativi L1, L2 ed L3 di cui al successivo art. 6 possono, previa acquisizione del titolo abilitativo, essere demoliti e ricostruiti anche in altro sedime edificabile nello stesso comune**⁴⁴.
12. Nei casi di cui al comma 11 il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell'intervento di nuova costruzione, ~~con esclusione dei costi di demolizione~~⁴⁵⁴⁶ ed il costo convenzionale riferito al livello operativo ed alla superficie complessiva dell'edificio oggetto di demolizione ovvero a quella complessiva del nuovo intervento, qualora inferiore.
13. Per gli edifici che rientrano nel livello operativo L4 **di cui alla Tabella 6 dell'Allegato 1**⁴⁷, fermo restando il rispetto degli strumenti urbanistici, della pianificazione di settore e della legislazione vigente, la ricostruzione può avvenire, previa acquisizione del titolo abilitativo, anche in altro sedime edificabile sito nello stesso Comune. In ogni caso, la superficie complessiva da considerare ai fini del costo convenzionale è calcolata con le modalità di cui al comma 12.

Articolo 6 - Modalità di calcolo del contributo

1. Il costo ammissibile a contributo, ai sensi del precedente articolo 4, viene determinato avendo riguardo al minore importo tra:
 - il costo dell'intervento, al lordo dell'IVA se non recuperabile, determinato secondo il computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto, desunti dal Prezziario unico approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 14 dicembre 2016, al netto dei ribassi ottenuti mediante la procedura selettiva per l'individuazione dell'impresa e tenuto conto delle voci non previste

⁴¹ Modificato art. 5, comma 4, lettera b; Ordinanza 19

⁴² Modificato art. 7, comma 2, Ordinanza 80 come modificata dalla corte dei conti

⁴³ Modificato art. 7, comma 2, Ordinanza 80 come modificata dalla corte dei conti

⁴⁴ Modificato art. 5, comma 4, lettera c), Ordinanza 46

⁴⁵ Modificato art. 5, comma 4, lettera d), Ordinanza 46

⁴⁶ Modificato art. 14, comma 2, lettera a), Ordinanza 111

Inoltre secondo quanto previsto all'art. 18, comma, 1 dell'Ordinanza 111: le modifiche apportate dalla Ordinanza 111 stessa si applicano a tutti gli interventi edilizi non conclusi alla data del 24.12.2020.

⁴⁷ Modifica art. 1 comma 4 lettera b) Ordinanza 28

valutate attraverso il procedimento di analisi specifica dei prezzi di cui all'articolo 32, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010

e

- il costo convenzionale ottenuto moltiplicando per la superficie complessiva dell'unità immobiliare il costo parametrico di cui alla Tabella 6 dell'Allegato n.1, articolato per classi di superficie e riferito al "livello operativo" attribuito all'edificio, oltre IVA se non recuperabile.
- 2. Il "livello operativo" dell'edificio è determinato sulla base della combinazione degli "stati di danno" e dei "gradi di vulnerabilità" stabiliti nelle Tabelle 2 e 4⁴⁸ dell'Allegato n. 1. Nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttiva non si applicano le riduzioni del costo convenzionale per classi di superficie, prevista dal comma 1.
- 3. Al fine di determinare la maggiorazione complessiva dell'IVA da applicare al costo convenzionale, lo stesso viene articolato in quota relativa a lavori e quota relativa ad altre spese comunque ammissibili determinate nella stessa proporzione presente nel costo dell'intervento. Alle diverse quote viene poi attribuita l'aliquota IVA di competenza.
- 4. I costi parametrici sono incrementati, per tenere conto di particolari condizioni dell'intervento, nella misura prevista nella Tabella 7 dell'Allegato n. 1.

Articolo 6-bis - Determinazione preventiva del livello operativo^{49 50}

1. I soggetti legittimati possono chiedere all'Ufficio speciale per la ricostruzione, mediante la procedura informatica predisposta dal Commissario straordinario ovvero a mezzo PEC, una valutazione preventiva alla richiesta di contributo in ordine alla definizione del livello operativo secondo quanto indicato nella tabella 5 dell'Allegato 1 alla presente ordinanza.
2. Alla richiesta di cui al comma 1, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, devono essere allegati la scheda AeDES compilata nel rispetto dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016 e la documentazione necessaria ai fini della determinazione del livello operativo ottenuto sulla base della combinazione degli «stati di danno» e dei «gradi di vulnerabilità» stabiliti nelle tabelle 2 e 4 dell'Allegato 1 alla presente ordinanza.⁵¹
3. L'Ufficio speciale, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, procede alla valutazione del livello operativo per l'edificio danneggiato e ne dà comunicazione, con le medesime modalità di cui al comma 1, al richiedente.

⁴⁸ Modifica art. 1 comma 5 ordinanza 28

⁴⁹ Modifica art. 5, comma 5, Ordinanza 46

⁵⁰ **NOTA BENE:**

DISCIPLINA IN MATERIA DI ERRATA IDENTIFICAZIONE DELLE UNITÀ STRUTTURALI ART. 14, ORDINANZA 80 COME MODIFICATA DALLA CORTE DEI CONTI

1. Nel caso in cui durante l'elaborazione del progetto ovvero nella fase istruttoria del procedimento di attribuzione del livello operativo ovvero ancora nella fase istruttoria del procedimento di concessione del contributo per la ricostruzione o la riparazione dell'edificio danneggiato, emerga un'errata identificazione delle unità strutturali rappresentate nel perimetro dell'edificio indicato nella scheda AeDES, il professionista può presentare all'USR, con perizia asseverata corredata da idonea documentazione tecnica e fotografica, una proposta che individui, il numero di unità strutturali che compongono il perimetro medesimo.

2. Il professionista, può presentare la proposta e la perizia di cui al comma 1 contestualmente:

- alla richiesta di valutazione preventiva del livello operativo, secondo quanto indicato rispettivamente dall'articolo 6-bis dell'Ordinanza del commissario straordinario del 7/04/2017, n. 19 e dall'articolo 6-bis dell'Ordinanza del commissario straordinario del 9/01/2017, n. 13;

- alla verifica dello stato di danno e alla determinazione del livello operativo con le modalità di cui al comma 4, dell'articolo 2 dell'Ordinanza del commissario straordinario del 7/04/2017, n. 19;

- alla documentazione da allegare alla domanda di contributo di cui all'articolo 6 del D.L. del 17/10/2016, n.189 con le modalità stabilite dalle Ordinanze del Commissario straordinario del 14/12/2016, n. 8, del 9/01/2017, n. 13 e del 7/04/2017, n. 19.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'Ufficio Speciale previa validazione della proposta, procede all'esame istruttorio di competenza per ciascun edificio, fatta salva la riconducibilità dell'intervento.

⁵¹ Modifica art. 10, comma 1, lettera d), Ordinanza 62

- 3-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6-ter, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, la richiesta di cui al presente articolo non può comportare la rivalutazione dell'esito di agibilità risultante dalla scheda AeDES.⁵²
4. In nessun caso la richiesta di cui al presente articolo può comportare proroghe ai termini fissati per la presentazione delle domande di contributo.

Articolo 7 - Disciplina delle spese tecniche

1. Le spese tecniche, al netto dell'IVA se detraibile, sono computate nel costo dell'intervento, ai fini del contributo previsto dalla presente ordinanza, secondo le percentuali stabilite nelle intese sottoscritte dal Commissario straordinario e dalla Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, a norma dell'articolo 34 del decreto legge, come modificato e integrato dall'articolo 9 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8. Le spese tecniche comprendono anche i compensi per la redazione delle perizie giurate relative alle schede Aedes di cui all'ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016 e sono riconosciute anche a professionisti diversi dai progettisti.
2. Le spese tecniche per la progettazione sono ammesse a contributo ed erogate con il primo stato di avanzamento lavori (SAL 0), nella misura massima del 80% del contributo ammissibile per le stesse spese. L'importo rimanente, destinato a compensare le altre prestazioni professionali, è proporzionalmente ripartito nei successivi SAL. In tale occasione, il beneficiario può inoltre chiedere che siano integralmente rimborsate le spese ammissibili, sostenute e documentate mediante produzione di fatture, per indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali e le relazioni specialistiche,⁵³ affidate dal soggetto legittimato o dal progettista incaricato ad imprese specializzate, purché queste siano iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 30 del decreto-legge.⁵⁴

Articolo 8 - Disciplina delle spese per le attività professionali degli amministratori di condominio o dei consorzi

1. Ferma la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie per lo svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio, le spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari, ivi compresi i compensi del presidente e del revisore unico dei conti, sono ammesse a contributo nel limite del:⁵⁵
 - a) 2% del costo dell'intervento di importo fino a 100.000 euro;
 - b) 1,5% del costo dell'intervento eccedente 100.000 euro e fino a 250.000 euro;
 - c) 0,8% del costo dell'intervento eccedente 250.000 euro e fino a 500.000 di euro;
 - d) 0,5% del costo dell'intervento eccedente 500.000 euro e fino a 2.000.000 di euro;
 - e) 0,2% del costo dell'intervento eccedente 2.000.000 euro.^{56 57}
2. L'attività di amministratore di condominio o di amministratore di consorzio tra proprietari di immobili appositamente costituito per gestire interventi unitari, è incompatibile con l'assunzione, relativamente all'intervento da effettuare, dell'incarico di progettista, di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza nei cantieri (sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori) o di collaudatore, nonché con l'effettuazione di ogni altra prestazione tecnica ammessa a contributo ai sensi del decreto legge n. 189 del 2016.⁵⁸

⁵² Modifica art. 10, comma 1, lettera e), Ordinanza 62

⁵³ Modifica art. 4, comma 2, ordinanza 87

⁵⁴ Modifica art. 5, comma 6, lettera a), Ordinanza 46

⁵⁵ Modifica art. 1, comma 6, lettera a), Ordinanza 28

⁵⁶ Modifica art. 10, comma 1, lettera e), Ordinanza 62

⁵⁷ Modifica art. 5, comma 2, Ordinanza 76

⁵⁸ Modifica art. 1, comma 6, lettera b), Ordinanza 28

- 2 bis. Il contributo per le spese di cui al comma 1 è corrisposto con le modalità di cui all'art. 14 in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori, previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute e documentate relative all'attività professionale svolta.⁵⁹
3. L'inosservanza del divieto previsto dal secondo comma comporta la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'art. 9 del decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ed è escluso il riconoscimento di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attività svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del primo comma del presente articolo ovvero ai sensi del quinto comma dell'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'art. 9 del decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, che, ove già corrisposto in tutto o in parte, deve essere restituito.⁶⁰

Articolo 9 - Domanda di accesso ai contributi.

1. Le domande di contributo per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 e comma 1-bis⁶¹, sono presentate dai soggetti legittimati agli Uffici speciali per la ricostruzione entro il **31 dicembre 2022**⁶² (nota RDR art. 9, comma 1. Ordinanza 111: fatte salve eventuali, ulteriori proroghe di legge correlate alla scadenza della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, commi 4-bis e 4-quinquies, del decreto legge n. 189 del 2016) mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario ovvero, in assenza di tale procedura, a mezzo PEC. (leggi nota importante)⁶⁸
2. La domanda di contributo, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo il modello disponibile sul sito web www.sisma2016.gov.it deve indicare, per ciascuna unità immobiliare compresa nell'edificio, con riferimento alla data dell'evento sismico:
 - a. gli estremi e la categoria catastale dell'edificio;
 - b. la superficie complessiva utile destinata alle abitazioni ed all'attività produttiva nonché alle pertinenze interne ed a quelle esterne, ove esistenti e danneggiate;
 - c. la destinazione d'uso;

⁵⁹ Modificato art. 5, comma 7, Ordinanza 46

⁶⁰ Modifica art. 1 comma 6 lettera b) Ordinanza 28

⁶¹ Modifica art. 10, comma 1, lettera g), Ordinanza 62

⁶² Modifica art. 5, comma 8, Lettera a), Ordinanza 46

⁶³ Modifica art. 2, comma 1, Ordinanza 69

⁶⁴ Modifica art. 2, comma 1, Ordinanza 70

⁶⁵ Modifica art. 4, comma 3, Ordinanza 87

⁶⁶ Modifica art. 9, comma 1, Ordinanza 111: fatte salve eventuali, ulteriori proroghe di legge correlate alla scadenza della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, commi 4-bis e 4-quinquies, del decreto legge n. 189 del 2016

⁶⁷ Modifica art. 1, comma 1, Ordinanza 123

⁶⁸ Comma 2 e 3, art. 1, Ordinanza 123:

2. Al fine di garantire una più compiuta programmazione e maggiore speditezza delle attività di ricostruzione privata, con successive ordinanze il Commissario straordinario può provvedere a fissare termini in date precedenti a quella di cui al comma 1, per specifiche tipologie di interventi.

3. Per le finalità di cui al comma 2, con riferimento ai centri o nuclei storici totalmente o in gran parte distrutti, nei comuni ricompresi nell'elenco di cui all'ordinanza n.101 del 30 aprile 2020, i Sindaci, anche sulla scorta di quanto previsto nel PSR o negli altri atti programmatici ove adottati ed in coerenza con quanto disposto nelle ordinanze speciali, provvedono a comunicare al Commissario straordinario ed agli USR, entro il 28 febbraio 2022:

a) i tempi di conclusione delle perimetrazioni degli aggregati edilizi di cui all'art.16 dell'ordinanza n.19 del 2017;
b) l'individuazione degli edifici e degli aggregati danneggiati, per i quali non sussistono motivi ostativi per la redazione dei progetti degli interventi di riparazione o ricostruzione e le azioni volte al superamento di ogni eventuale criticità;
c) L'individuazione degli ostacoli di cantierizzazione e di ogni altra interferenza con la ricostruzione pubblica nonché la definizione delle conseguenti soluzioni operative.

- d. il numero e la data dell'ordinanza comunale di inagibilità conseguente alla schede AeDES, ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità sulla base delle schede FAST a cui ha fatto seguito la compilazione della scheda AeDES, ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016;
 - e. il nominativo dei proprietari delle unità immobiliari presenti nell'edificio;
 - f. i nominativi degli eventuali locatari o comodatari e gli estremi del contratto di locazione o comodato.
 - g. l'importo del costo ammissibile a contributo, calcolato ai sensi dell'art. 6, comma 1, della presente ordinanza.⁶⁹
- g-bis) delibera di nomina dell'amministratore di condominio o del presidente del consorzio incaricato di presentare la domanda di contributo, nonché eventuale delibera indicante la percentuale pattuita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma I, della presente ordinanza.⁷⁰
3. Nella domanda devono inoltre essere indicati:
- a. i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza e gli eventuali compilatori delle schede AeDES redatte ai sensi dell'ordinanza n. 10 del 2016;
 - b. **soppresso** ⁷¹
 - c. l'istituto di credito prescelto per l'erogazione del contributo.
4. Alla domanda di contributo devono essere allegati, ai sensi delle disposizioni del decreto legge:
- a. perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici, con espresso riferimento alla scheda AeDES ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità emessa per l'edificio in questione con la scheda FAST ed alla successiva scheda AeDES redatta ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016;
 - b. progetto degli interventi che si intendono eseguire con⁷²:

⁶⁹ Modifica art. 5, comma 8, lettera b), Ordinanza 46

⁷⁰ Modifica art. 5, comma 3, Ordinanza 76 e Modifica art. 7, comma 3, Ordinanza 80 come modificata dalla corte dei conti (modifiche uguali) – **nell'ordinanza viene richiamato un comma 4-bis dell'art. 9, che non esiste, ho inserito in questa comma dove si elencano i documenti da presentare, personalmente andrebbe messo, per logica alla lettera f-bis).**

⁷¹ Modifica art. 5, comma 8, lettera c), Ordinanza 46

⁷² **NOTA BENE:**

DISCIPLINA IN MATERIA DI CONCORSO DI RISORSE – ART. 16, ORDINANZA 80 COME MODIFICATA DALLA CORTE DEI CONTI

1. Nel caso di interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione delle abitazioni e degli edifici adibiti ad abitazioni o ad attività produttive danneggiati o distrutti che presentano danni gravi ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge, la progettazione degli interventi di miglioramento o adeguamento sismico di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e di eventuali ulteriori risorse finanziarie aggiuntive è effettuata unitariamente.

2. Il progetto unitario di cui al comma 1, redatto con le modalità di cui all' art. 8, comma 3, lettera b), dell'ordinanza n. 13 del 2017 ed all'art. 9, comma 4, lettera b), dell'ordinanza n. 19 del 2017, può prevedere l'esecuzione di opere aggiuntive oltre il miglioramento sismico, adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione, diverse da quelle specifiche attinenti la ricostruzione post sisma 2016. Esso può prevedere l'esecuzione di opere finalizzate ad aumenti di cubatura, realizzazione di piani seminterrati, sopraelevazioni, ampliamenti, migliorie, opere di finitura. Resta impregiudicato che il contributo va calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 19/2017.

3. Ai fini della determinazione del contributo e della sua liquidazione, vanno determinate le percentuali di incidenza delle opere comuni (es. strutture) afferenti i diversi finanziamenti e le opere, distinguibili, ammissibili e non ammissibili la ricostruzione post sisma. Le contabilità e le relative fatturazioni sono separate e non possono riguardare le medesime lavorazioni.

4. In tutti i casi di demolizione e ricostruzione di uno o più edifici esistenti, indipendentemente dall'utilizzo di risorse economiche e finanziarie aggiuntive da quelle previste per la ricostruzione privata, il nuovo progetto può prevedere l'esecuzione di organismi edilizi del tutto o in parte diversi da quelli esistenti per numero di unità strutturali, sagoma, purché conforme con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti e con gli atti di programmazione

- i. descrizione puntuale dei danni rilevati e degli interventi necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall'ordinanza comunale;
 - ii. rappresentazione degli interventi edilizi da eseguire mediante elaborati grafici e documentazione necessaria a conseguire il titolo edilizio abilitativo a norma della vigente legislazione, ivi compresa ogni documentazione attestante lo stato dei luoghi preesistente e la sua conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa vigente;
 - iii. indicazione degli interventi strutturali da eseguire mediante gli elaborati grafici, relazioni e documentazione richiesta dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni approvate col d.m. 14 gennaio 2008, e necessaria ai fini del deposito o dell'eventuale autorizzazione sismica ai sensi della vigente legislazione;
 - iv. indicazione degli eventuali interventi di adeguamento igienico-sanitario necessari per superare le gravi carenze presenti nell'edificio e rappresentate in dettaglio nella perizia di cui alla precedente lettera a);
 - v. indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico dell'intero edificio intese a conseguire obiettivi di riduzione delle dispersioni termiche ovvero, mediante impiego di fonti energetiche rinnovabili, di riduzione dei consumi da fonti tradizionali in conformità alla vigente legislazione;
 - vi. computo metrico estimativo dei lavori di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione nonché di realizzazione delle finiture, degli impianti e delle eventuali opere di adeguamento igienico-sanitario e di efficientamento energetico, redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto, desunti dall'Elenco prezzi unico approvato con ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 14 dicembre 2016, con il ribasso conseguente alla procedura selettiva per l'individuazione dell'impresa e l'indicazione separata dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 - vi-bis per i soli progetti riconducibili alla tipologia della ristrutturazione edilizia di interi edifici di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni tecniche in materia di barriere architettoniche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13;⁷³
 - vii. documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - viii. esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall'edificio;
- c) dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti che l'immobile interessato dall'intervento non è totalmente abusivo e che lo stesso non risulta interessato da ordini di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale;
 - d) ~~soppresso~~ ⁷⁴
 - e) ~~soppresso~~ ⁷⁵
 - f) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di essere iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legge ~~e di non avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con l'impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti~~

del comune territorialmente competente, previa autorizzazione del comune e degli organi competenti. Nel caso di adeguamento di edifici esistenti è consentito l'aumento delle unità strutturali.

5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, per calcolo del contributo concedibile si applica quanto previsto dall'articolo 3 dell'Ordinanza 13 e art. 6 ordinanza 19.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di progetti unitari relativi ad unità immobiliari ricomprese all'interno di unità strutturali o edifici facenti parte di aggregati edilizi o interventi unitari come disciplinati agli articoli 15 e 15bis e 16 dell'ordinanza n. 19 del 2017, nonché dall'articolo 11 del D.L.189/2016 convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii.

7. Resta ferma l'applicazione per i contributi alle imprese dell'articolo 22 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017.

⁷³ Modificato art. 5, comma 8, lettera d), Ordinanza 46

⁷⁴ Modificato, art. 5, comma 8, lettera e), Ordinanza 46

⁷⁵ Modificato, art. 5, comma 8, lettera e), Ordinanza 46

~~giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.~~^{76 77}

- g) eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto.

Al fine di integrare la scaletatura delle scadenze si riporta l'art. 2 dell'ordinanza 123:

Art.2

(Armonizzazione delle misure di emergenza abitativa con le misure dirette a razionalizzare e accelerare la ricostruzione)

1. Al fine di favorire il rientro dei cittadini nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici, nonché di assicurare il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, i proprietari o titolari di diritti reali degli edifici danneggiati che fruiscono, alla data di entrata della presente ordinanza, del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS), ovvero delle Strutture Abitative di Emergenze (SAE), o degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai sensi del decreto-legge n. 8 del 2017, o dei moduli abitativi provvisori rurali (MAPRE), o degli immobili realizzati ai sensi delle OCDPC n. 510/2018, 553/2018, 538/2018, 581/2019, nonché degli immobili messi a disposizione dal Comune o da altri soggetti pubblici, devono presentare le domande di cui all'articolo 1 entro il 30 giugno 2022. La mancata presentazione della domanda entro il predetto termine comporta la sospensione, ovvero la cessazione della relativa gratuità, delle suddette misure emergenziali destinate all'assistenza abitativa.
2. I criteri e le modalità finalizzati a fornire concreta attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, sono definiti con ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile, in coerenza con quanto previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto in data 31 dicembre 2022 dal Commissario straordinario per la ricostruzione e il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, avente ad oggetto "il raccordo e l'armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai proprietari e titolari di diritti reali degli edifici:
 - a. oggetto di delocalizzazione obbligatoria ai sensi dell'art.22 dell'ordinanza commissariale n.19 del 2017, ove l'area sulla quale verrà riedificato l'edificio danneggiato, per motivi non imputabili al beneficiario, non sia stata ancora individuata in via definitiva alla data di entrata in vigore della presente ordinanza. In tali casi il termine per la presentazione della domanda di contributo di cui al comma 1 è di 180 giorni successivi alla cessazione della causa impeditiva. La mancata presentazione della domanda nel termine predetto determina la sospensione delle misure emergenziali destinate all'assistenza abitativa, di cui al comma 2.
 - b. per i quali in ragione di comprovati e documentati impedimenti oggettivi, indipendenti dalla volontà del soggetto legittimato o del professionista incaricato, non sia possibile procedere alla presentazione della domanda e/o all'elaborazione del progetto dell'intervento; in tale ipotesi il termine per la presentazione della domanda di contributo al fine di non incorrere nella sospensione dei benefici previsti dal comma 2, è di 180 giorni a decorrere dal superamento della condizione impeditiva;
 - c. di proprietà mista, pubblico-privato, per i quali in ragione della prevalenza del regime proprietario pubblico si debbano attivare procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori tecnici e per la scelta dell'impresa.
 - d. oggetto di specifica rinuncia al contributo ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui al comma 4-ter dell'art.119 del decreto-legge n.34 del 19 maggio 2020, (cosiddetto superbonus rafforzato) sussistendone i presupposti.
4. Le cause impeditive di cui al comma 3 sono oggetto di specifica comunicazione resa dal soggetto legittimato nell'ambito delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 9, dell'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 614/2019. I comuni interessati provvedono ad effettuare l'esame istruttorio ed a verificare la sussistenza delle condizioni ostative alla

⁷⁶ Modifica art. 1 comma 7 Ordinanza 28

⁷⁷ Modificato art. 5, comma 8, lettera f), Ordinanza 46

presentazione della domanda di concessione di contributo, e comunicano gli esiti istruttori agli uffici regionali competenti e alla struttura commissariale, per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali di loro competenza.

Articolo 10 - Titolo edilizio ⁷⁸

1. La domanda di contributo, corredata degli elaborati progettuali e dei documenti di cui all'articolo 9, comma 4, lettera b), punto ii), costituisce segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o domanda di permesso a costruire ai sensi dell'articolo 20 dello stesso d.P.R. in relazione al tipo di intervento che deve essere eseguito.
2. La domanda, corredata degli elaborati di cui all'articolo 9, comma 4, lettera b), punto iii), costituisce deposito del progetto strutturale o richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi della vigente normativa per le costruzioni in zona sismica.
3. L'Ufficio speciale, che riceve la domanda a norma del comma 1, all'esito della verifica preliminare di cui al comma 1 dell'art. 12, trasmette al Comune territorialmente competente, con le modalità informatiche di cui all'art. 7, comma 1, la documentazione necessaria per le verifiche di competenza in ordine alla conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento ⁷⁹..
4. Entro sessanta giorni dalla trasmissione degli atti di cui al comma 3, il Comune procede allo svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo abilitativo edilizio o all'assunzione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi da essa prodotti e adotta le proprie determinazioni dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione. Qualora, in conseguenza dei danni causati dal sisma alle strutture comunali ed alla documentazione ivi contenuta, risulti impossibile disporre della documentazione necessaria per le verifiche di conformità urbanistica ed edilizia dell'immobile interessato dalla domanda di contributo, l'istruttoria di cui al precedente periodo può basarsi su ogni altra informazione, dato o documento, anche di natura fiscale, in possesso del Comune o acquisito presso altre pubbliche amministrazioni. In tali ipotesi, l'utilizzo dei predetti documenti è consentito previa deliberazione della Giunta comunale che attesti l'impossibilità di avvalersi di documentazione del Comune per le ragioni di cui al periodo precedente. ⁸⁰
5. soppresso. ⁸¹
6. soppresso. ⁸²
7. Qualora, sulla base di quanto dichiarato in sede di richiesta di contributo ovvero nel corso della verifica di cui al comma 4, si accerti che l'immobile oggetto dell'intervento è interessato da abusi parziali o totali, ancorché per gli stessi non siano stati emessi provvedimenti sanzionatori, se questi risultano sanabili sulla base della vigente normativa urbanistica e il soggetto interessato non abbia provveduto a chiedere la sanatoria ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il Comune invita il richiedente a presentare la relativa istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, quantificando gli oneri da corrispondere; in caso di inutile decorso del predetto termine, il Comune informa l'Ufficio speciale che provvede a definire la domanda di contributo con dichiarazione di improcedibilità. ⁸³
8. Nelle ipotesi di cui al comma 7, qualora l'interessato presenti l'istanza di sanatoria entro il termine stabilito dal Comune, non si applica il termine di cui al comma 4 e il Comune provvede a definire con unico provvedimento la richiesta di sanatoria e l'istruttoria sul titolo abilitativo per gli interventi di ricostruzione entro quaranta giorni dal deposito dell'istanza di sanatoria. ⁸⁴

Articolo 11 - Obblighi a carico dei beneficiari del contributo

1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma **fino al** ⁸⁵ completamento degli interventi di riparazione con miglioramento

⁷⁸ Modifica art. 1 comma 8 Ordinanza 28

⁷⁹ Modifica art. 5, comma 9, lettera a), Ordinanza 46

⁸⁰ Modifica art. 5, comma 9, lettera b), Ordinanza 46

⁸¹ Modifica art. 5, comma 9, lettera c), Ordinanza 46

⁸² Modifica art. 5, comma 9, lettera c), Ordinanza 46

⁸³ Modifica art. 5, comma 9, lettera d), Ordinanza 46

⁸⁴ Modifica art. 5, comma 9, lettera e), Ordinanza 46

⁸⁵ Modifica art. 14, comma 2, lettera b), Ordinanza 111

sismico o di ricostruzione, a pena di decadenza dal contributo e rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Ai soli fini dell'ammissibilità al contributo e limitatamente agli ambiti che la pianificazione urbanistica vigente identifica come territorio urbanizzato, non è considerato mutamento di destinazione d'uso quello tra gli usi produttivi elencati all'articolo 2, comma 1, già dichiarati compatibili dallo strumento urbanistico comunale vigente, con esclusione dell'uso agricolo.

2. ~~Il proprietario che aliena l'unità immobiliare per la quale beneficia dei contributi previsti dalla presente ordinanza prima di due anni dalla data di ultimazione degli interventi, anche nel caso di unità immobiliare locata a terzi, perde il diritto al contributo ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Il presente comma non si applica qualora l'alienazione avvenga a favore di parenti o affini fino al quarto grado, del coniuge, di persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del promissario acquirente se in possesso di titolo avente data certa antecedente agli eventi sismici.~~⁸⁶

2-bis. La perdita del diritto al contributo di cui ai commi 1 e 2⁸⁷ lascia in ogni caso impregiudicato il contributo determinato per le parti comuni dell'edificio.⁸⁸

2-ter. Nel caso in cui l'alienazione del diritto sull'immobile o sull'unità immobiliare avvenga dopo la presentazione della domanda di contributo e comunque fino ai due anni successivi alla fine dei lavori, il soggetto che acquista il relativo diritto può presentare al Vice commissario domanda di subentro del contributo, allegando la documentazione idonea a dimostrare il possesso del titolo di legittimazione, e la dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi assunti dal beneficiario originario.⁸⁹

2-quater. Nel caso in cui l'alienazione del diritto di proprietà sull'immobile o sull'unità immobiliare avvenga in data antecedente alla presentazione della domanda, l'acquirente subentra nel diritto a chiedere il contributo alle medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi stabiliti dalla presente ordinanza per il soggetto legittimato, proprietario, alla data dell'evento sismico, dell'immobile o dell'unità immobiliare danneggiati o distrutti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.⁹⁰

3. Qualora il proprietario dell'unità immobiliare danneggiata sia deceduto successivamente alla data del sisma, il diritto a richiedere il contributo è trasferito agli eredi o legatari con le medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi previsti dalla presente ordinanza.
4. In caso di decesso del proprietario avvenuto prima degli eventi sismici, è riconosciuto a favore degli eredi e dei legatari dei diritti di proprietà e usufrutto sull'immobile il contributo stabilito dalla presente ordinanza per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione su edifici classificati con livello operativo L1, L2, L3 o L4 o dalle ordinanze nn. 4 ed 8 del 2016 per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale su edifici classificati con livello L0, purché dimostrino la propria qualità in base a dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
5. Possono chiedere il contributo anche coloro i quali abbiano acquistato la proprietà dell'immobile danneggiato dal sisma:

a) in esecuzione di un contratto preliminare avente data certa anteriore agli eventi sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1 del decreto legge, del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2, ovvero del 18 gennaio 2017, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2 - bis del decreto legge, del 26 ottobre 2016;

b) all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.⁹¹

Inoltre secondo quanto previsto all'art. 18, comma, 1 dell'Ordinanza 111: le modifiche apportate dalla Ordinanza 111 stessa si applicano a tutti gli interventi edilizi non conclusi alla data del 24.12.2020.

⁸⁶ Modifica art. 3, comma 1, lettera b), punto 1., Ordinanza 95

⁸⁷ Modifica art. 3, comma 1, lettera b), punto 2., Ordinanza 95

⁸⁸ Modifica art. 10, comma 1, lettera h), Ordinanza 62

⁸⁹ Modifica art. 3, comma 1, lettera b), punto 3., Ordinanza 95

⁹⁰ Modifica art. 3, comma 1, lettera b), punto 3., Ordinanza 95

⁹¹ Modifica art. 1, comma 9, Ordinanza 28

6. Nei casi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legge la concessione del contributo è subordinata all'assunzione dell'impegno, da parte del proprietario, dell'usufruttuario o del titolare del diritto di garanzia alla prosecuzione alle medesime condizioni, successivamente all'esecuzione dell'intervento, per un periodo non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data degli eventi sismici.
7. La dichiarazione di assunzione dell'impegno di cui al comma 6 è presentata all'Ufficio speciale in allegato alla domanda di contributo, informandone anche il Comune. In caso di formale rinuncia degli aventi diritto, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori l'unità immobiliare deve essere ceduta in locazione o comodato, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge, ad altro soggetto individuato tra quelli temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici, come individuati dallo stesso proprietario o dal Comune, cui la rinuncia deve essere immediatamente comunicata. Trascorsi sei mesi senza che il Comune o il proprietario abbiano individuato il soggetto temporaneamente privo di abitazione interessato alla locazione alle condizioni preesistenti al sisma, lo stesso proprietario può cedere l'immobile in locazione ad altri soggetti sulla base di apposita convenzione stipulata col Comune ai sensi della legge n. 431/1998.
8. Nei casi di cui al comma 6, il proprietario è esonerato dall'obbligo di riattivare il contratto con il precedente locatario o comodatario qualora quest'ultimo, alla data del sisma, fosse destinatario di procedura di sfratto per morosità ovvero qualora, precedentemente agli eventi sismici, egli fosse stato convenuto in giudizio dal proprietario per inadempimento contrattuale.
9. Resta fermo, per le unità immobiliari destinate ad attività produttiva, quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017.

Articolo 12 - Concessione del contributo

1. Entro venti giorni dal ricevimento della domanda l'Ufficio speciale procede all'accertamento della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per la fruizione del contributo e della completezza della domanda e della documentazione allegata. In caso di esito negativo dell'accertamento di cui al periodo precedente ovvero di incompletezza della domanda o della documentazione ad essa allegata, l'Ufficio speciale provvede alla notificazione della comunicazione di cui all'articolo 10bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, assegnando all'istante un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di osservazioni e/o la produzione dei documenti mancanti. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle osservazioni l'Ufficio speciale trasmette al Vice Commissario la proposta di rigetto della domanda di contributo.
2. In caso di esito positivo dell'accertamento di cui al precedente comma 1 ed all'esito dell'istruttoria di cui all'articolo 10, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Comune di cui al comma 4 del medesimo art. 10 ovvero alla scadenza del termine di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'Ufficio speciale per la ricostruzione acquisisce l'autorizzazione ai fini sismici prevista dall'articolo 94 del medesimo d.P.R. n. 380/2001 e l'eventuale parere della conferenza regionale ai sensi del successivo comma 2-bis, verifica l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento, approva il progetto per l'importo ritenuto congruo e provvede a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e il codice CIG dandone comunicazione al richiedente mediante la procedura informatica a tal fine predisposta.^{92 93}
- 2-bis. Qualora l'intervento riguardi un edificio sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o di tutela dei beni culturali, il progetto è sottoposto al parere della conferenza regionale di cui all'art. 16, comma 4, del decreto-legge. A tal fine il Presidente di Regione - Vice Commissario competente provvede a convocare la conferenza entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune di cui al comma 4 dell'art. 10.⁹⁴
3. Il termine di cui al primo periodo del precedente comma 2⁹⁵ può essere sospeso, per un sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni⁹⁵, qualora:

⁹² Modifica art. 5 comma 10 lettera a) Ordinanza 46

⁹³ Modifica art. 10, comma 1, lettera i), Ordinanza 62

⁹⁴ Modifica art. 5 comma 10, lettera b) Ordinanza 46

⁹⁵ Modifica art. 1 comma 10 lettera b) Ordinanza 28

- a) sia necessaria l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Ufficio speciale o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
- b) l'Ufficio ritenga indispensabile richiedere chiarimenti all'istante, che fornisce gli stessi entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Qualora l'interessato ometta di far pervenire i chiarimenti richiesti dall'Ufficio speciale nel termine previsto dalla lettera b) del precedente comma 3, la domanda di contributo si intende rinunciata e lo stesso Ufficio trasmette al Vice Commissario la proposta di rigetto.
- 4-bis Il soggetto legittimato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, a pena di improcedibilità della domanda di contributo, trasmette all'Ufficio speciale l'indicazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta direttamente dal soggetto legittimato a chiedere il contributo tra quelle che risultino iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e che abbia altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Contestualmente alla predetta indicazione, il soggetto legittimato deve produrre:
- 1) il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, attestante che l'impresa incaricata non sia incorsa nella violazione degli obblighi di legge in materia contributiva e previdenziale;
 - 2) l'autocertificazione, proveniente dall'impresa incaricata, attestante il possesso dei requisiti di qualificazione soggettiva previsti dall'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti previsti dall'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto legge n. 189 del 2016;
 - 3) l'autocertificazione con cui l'impresa incaricata attesti di essere iscritta nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016.
 - 4) dichiarazioni autocertificative con le quali il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori, nonché l'amministratore di condominio o il presidente del consorzio incaricati della presentazione della domanda di contributo, attestino di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.⁹⁶
- 4-ter. L'Ufficio speciale, al ricevimento della documentazione di cui al comma 4-bis, determina il contributo da concedere e lo comunica al Vice Commissario con la procedura informatica predisposta dal Commissario straordinario.⁹⁷
5. Il Vice Commissario, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4-ter, emette il provvedimento di concessione del contributo informandone il richiedente, l'istituto di credito ed il Comune mediante la procedura informatica⁹⁸. Con la stessa modalità è comunicato l'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di contributo, con l'indicazione delle ragioni del mancato accoglimento della stessa.
6. Nei casi di cui al comma 8 dell'art. 10, il termine di cui al comma 2 del presente articolo è di venti giorni e inizia a decorrere dal momento in cui l'Ufficio speciale riceve la comunicazione delle determinazioni definitive del Comune in ordine all'istanza di sanatoria ed alla ammissibilità dell'intervento di ricostruzione. Il provvedimento di concessione del contributo non può in ogni caso essere emesso se

⁹⁶ Modifica art. 14, comma 6, ordinanza 111

Inoltre secondo quanto previsto all'art. 18, comma, 1 dell'Ordinanza 111: le modifiche apportate dalla Ordinanza 111 stessa si applicano a tutti gli interventi edilizi non conclusi alla data del 24.12.2020.

⁹⁷ Modifica art. 5, comma 10, lettera c), Ordinanza 46

⁹⁸ Modifica art. 5, comma 10, lettera d), Ordinanza 46

per qualsiasi motivo il Comune non ha comunicato le determinazioni assunte o rilasciato il titolo edilizio ai sensi del precedente art. 10.⁹⁹

7. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta dell'Ufficio speciale, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione senza alcuna altra formalità.¹⁰⁰

Articolo 13 - Esecuzione dei lavori

01. Le comunicazioni di inizio e fine dei lavori, redatte dai direttori dei lavori, sono trasmesse immediatamente all'Ufficio speciale mediante le procedure informatiche di cui all'art. 7, comma 1.¹⁰¹
1. I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione, devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo di cui all'articolo 12, comma 5 ed ultimati entro 24 mesi dalla data di inizio dei medesimi.¹⁰²
- 1-bis Per lavori di importo superiore a 5 milioni il termine per l'ultimazione dei lavori è di 30 mesi. Restano ferme la disciplina della proroga del termine prevista dal successivo comma 2 e le cause di decadenza dal contributo, di cui al successivo comma 5.¹⁰³
2. A richiesta dei proprietari interessati, gli Uffici speciali possono autorizzare, per giustificati motivi e sentito il Comune competente, la proroga del termine di cui al comma 1 per non più di sei mesi.
3. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in dipendenza di provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dall'Ufficio speciale, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi.
4. Ad ultimazione dei lavori il soggetto beneficiario comunica all'Ufficio speciale l'avvenuta esecuzione delle opere finanziate, allegando apposita certificazione. L'Ufficio speciale dispone verifiche *in loco* per accertare quanto dichiarato sulla base degli indirizzi forniti dal Commissario con separata ordinanza.
5. Qualora i lavori non vengano iniziati ed ultimati entro i termini di cui ai commi 1, 1-bis¹⁰⁴ e 2, il Vice Commissario competente procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro ulteriori sessanta giorni. In caso di ulteriore inadempienza il Vice Commissario decreta la decadenza e chiede la restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi maturati.¹⁰⁵

Articolo 14 - Erogazione del contributo ¹⁰⁶

1. Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti elencati al comma 2, dell'art. 1 dell'ordinanza del 10/10/2020 n. 108, nonché all'amministratore di condominio o al presidente del consorzio, che hanno presentato la domanda di contributo; nel caso in cui beneficiario del contributo abbia provveduto all'anticipazione, seppur parziale, delle spese eleggibili, l'istituto di credito prescelto procede al rimborso su indicazione del Vice Commissario.

2. Il Direttore dei lavori nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, ai fini dell'erogazione del contributo in occasione della richiesta di pagamento, esercita un servizio di pubblica necessità ed assevera, ai sensi dell'art. 19, primo comma, della legge 241/1990, ferme le facoltà di controllo degli uffici competenti, quanto segue:

- a) lo stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, utilizzando i prezzi del contratto di appalto;

⁹⁹ Modifica art. 5 comma 10, lettera e), Ordinanza 46

¹⁰⁰ Modifica art. 1 comma 10 lettera c) Ordinanza 28

¹⁰¹ Modifica art. 5, comma 11, Ordinanza 46

¹⁰² Modifica art. 7, comma 5, lettera a), Ordinanza 80 come modificata dalla corte dei conti

¹⁰³ Modifica art. 5, comma 1, Ordinanza 118

¹⁰⁴ Modifica art. 3, comma 2, Ordinanza 118

¹⁰⁵ Modifica art. 7, comma 5, lettera b), Ordinanza 80 come modificata dalla corte dei conti

¹⁰⁶ Modifica art. 2, comma 1, Ordinanza 118

b) l'esecuzione della quota dei lavori corrispondenti alle percentuali stabilite al successivo comma 4, ricondotti alle macro-categorie del quadro economico, dichiarando inoltre quali imprese (appaltatrici e sub appaltatrici) sono intervenute nell'esecuzione.

c) il quadro economico relativo al SAL di cui si chiede l'erogazione;

d) l'avvenuta richiesta da parte della impresa esecutrice o da parte dello stesso Direttore dei lavori del Durc Congruità ai sensi dell'ordinanza n.78 del 2 Agosto 2019.

3. Il Direttore dei lavori è tenuto a trasmettere per l'erogazione dei contributi di cui al successivo comma 4:

1) con riferimento all'importo relativo al primo Stato di Avanzamento dei Lavori e ai quelli intermedi, la sola asseverazione prevista dal precedente comma 2, entro 15 giorni dal raggiungimento delle percentuali lavori ammessi, come individuate dal successivo comma 4;

2) con riferimento all'importo relativo al saldo finale ovvero al saldo unico, l'asseverazione di cui al comma 2, nonché la documentazione di cui al successivo comma 7, entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori.

Eventuali ritardi, non congruamente motivati, da parte del Direttore dei lavori costituiscono presupposto per la segnalazione della condotta da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione all'Ordine professionale di appartenenza. Resta ferma la possibilità tra le parti di individuare nel contratto di affidamento dell'incarico professionale relativo alla direzione lavori ulteriori penali correlate agli inadempimenti di cui al precedente periodo.

4. Fatto salvo il rispetto dell'ordinanza 78 del 2 agosto 2019, il contributo è erogato nei tempi e nei modi di seguito indicati:

a) fino al 20% del contributo, entro venti giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori che attesti l'esecuzione di almeno il 20% dei lavori ammessi e della dichiarazione di impegno del legale rappresentante dell'impresa esecutrice al rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione della prima quota di contributo;

b) fino al 20% del contributo, entro venti giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera a) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della seconda quota di contributo;

c) fino al 30% del contributo, entro venti giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera b) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della terza quota di contributo;

d) il restante contributo a saldo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale del quadro economico a consuntivo dei lavori, che attesti l'esecuzione di tutti i lavori ammessi a contributo e di quelli necessari per la completa agibilità dell'edificio e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera c) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione del saldo.

e) l'erogazione del contributo può avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione prevista per la presentazione della richiesta del saldo.

5. I termini di cui alle precedenti lettere sono sospesi, per una sola volta, in tutte le ipotesi in cui sia necessaria l'acquisizione di dati, attestazioni e documentazione, non già in possesso della pubblica amministrazione, richiesti dalla presente disciplina e decorrono dal ricevimento della domanda, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Decorso il termine senza che il procedimento sia concluso, chi vi ha interesse può chiedere l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del comma 6 dell'art. 6 dell'ordinanza commissariale n. 100 del 2020.

6. Ai fini dell'erogazione del saldo di cui alle lettere d ed e) del precedente comma 4, il direttore dei lavori trasmette all'Ufficio speciale la seguente documentazione:

a) dichiarazione attestante la raggiunta piena agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari, la ripresa delle attività produttive che ivi si svolgevano, anche a seguito di esito positivo del controllo effettuato sul progetto di miglioramento sismico o di ricostruzione dalla struttura tecnica competente, nel caso di intervento sottoposto a verifica dagli Uffici speciali;

b) collaudo statico per gli interventi di miglioramento sismico, di adeguamento sismico e di ricostruzione, come previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni vigenti;

c) conto consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto e corredato di quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori; inoltre dove previsto dalla normativa di riferimento dovrà essere trasmesso il DURC Congruità;

d) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, ivi compresi i costi anticipati dal professionista ai sensi dell'art. 4 del protocollo d'intesa allegato all'Ordinanza 108/2020, da documentarsi a mezzo fatture ed idonea documentazione contabile, che debbono essere conservate dal beneficiario ed esibite a richiesta del Commissario e degli organi di controllo. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo erogato dall'Istituto di credito e per quelli in eccedenza a carico dal richiedente;

e) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;

~~f) l'avvenuta richiesta con esito positivo da parte della impresa esecutrice o da parte dello stesso Direttore dei lavori del Durc Congruità ai sensi dell'ordinanza n. 78 del 2 Agosto 2019.~~¹⁰⁷

6. Il beneficiario può inoltre richiedere dopo l'emissione del decreto di concessione del contributo, l'erogazione ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione, di un importo non superiore all'80%, della quota della parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte (SAL 0). L'importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste. Il beneficiario può chiedere che siano integralmente rimborsate le spese ammissibili, sostenute e documentate mediante produzione di fatture e di documenti comprovanti l'avvenuto pagamento, per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza e per indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali affidate dal soggetto legittimato o dal progettista dallo stesso incaricato a imprese specializzate, purché queste risultino iscritte all'Anagrafe di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016.

¹⁰⁷ Modifica art. 13, comma 2, lettera a), Ordinanza 123.

Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 2, in occasione del SAL 0, l'interessato può chiedere il riconoscimento di un anticipo, non superiore al 30% dell'importo lavori ammessi a contributo, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria.

La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

In tale ipotesi il richiedente, inoltra all'Ufficio speciale, tramite la procedura informatica, la richiesta di anticipo, allegando la fattura e la polizza fideiussoria sotto forma di documento informatico con apposizione da parte di entrambi i contraenti della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, di importo pari all'anticipo richiesto, incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Vice Commissario, che la svincola dopo la erogazione del contributo a saldo, a seguito della verifica dell'insussistenza di motivi ostativi. Nell'ipotesi in cui la polizza non sia munita di doppia firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata da parte di entrambi i contraenti, l'impresa provvede ad inviare l'originale analogico della polizza al Vice Commissario, che la conserva per gli usi consentiti in caso di necessità e la svincola dopo la erogazione del contributo a saldo, a seguito della verifica dell'insussistenza di motivi ostativi.

Dopo la erogazione del contributo a saldo, il Vice Commissario, provvede a svincolare la polizza a seguito della verifica della sussistenza di motivi ostativi.

Alla compensazione dell'anticipo percepito ai sensi del presente comma si procede in occasione dell'erogazione dello stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera c) del comma 4 nella misura percentuale del 10%; la restante quota del 20% è compensata a saldo del contributo di cui alla lettera d) del medesimo comma 4.

7. L'Ufficio speciale, entro 20 giorni dal deposito nella piattaforma degli stati di avanzamento economico di cui al comma 2, trasmette all'istituto di credito segnalato dal richiedente l'autorizzazione all'erogazione del contributo ad ogni stato di avanzamento previa verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione del relativo documento unico (DURC).

8. L'Ufficio speciale, ad ogni stato di avanzamento, autorizza il pagamento degli importi rispettivamente spettanti a tutti i soggetti destinatari, che siano risultati in regola con gli obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali/assistenziali e della Cassa Edile, lasciando sospeso il pagamento della quota parte del corrispettivo dovuto ai soggetti che non risultano in possesso di DURC regolare al momento della effettiva liquidazione, nei confronti dei quali la pubblica amministrazione provvederà ad attivare l'intervento sostitutivo, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50. Il rispetto dell'ordinanza n.78 del 2 Agosto 2019 è vincolante al fine della concessione ed erogazione dei contributi.

9. Gli Uffici speciali entro 30 giorni dal deposito nella piattaforma informatica del quadro economico a consuntivo di cui al comma 2, autorizzano l'erogazione a saldo del contributo.

10. Ai fini dell'autorizzazione gli Uffici speciali verificano la coerenza del conto consuntivo presentato dal direttore dei lavori con gli importi delle macrovoci di cui si compone il computo metrico relativo agli interventi assentiti con il decreto di concessione del contributo, fatta salva l'approvazione di successive varianti progettuali e la regolarità contributiva tramite acquisizione del relativo documento unico (DURC) anche per le eventuali imprese sub-appaltatrici.

11. Ai fini e per gli effetti di cui al comma precedente, non costituiscono varianti al progetto le variazioni non significative delle singole voci che compongono il computo metrico tali da non determinare una modifica del costo complessivo dell'intervento.

12. Il contributo è liquidato dagli Istituti di credito aderenti alla convenzione "Plafond Sisma Centro Italia" sottoscritta tra l'ABI e la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) il 18 novembre 2016, nel rispetto delle

tempistiche, come modificate nell'Addendum alla predetta convenzione sottoscritto dalle medesime parti il 2 luglio 2021.

Articolo 15 - Aggregati edilizi ¹⁰⁸

1. In presenza di un aggregato edilizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), composto da edifici inagibili e con stato di danno e grado di vulnerabilità riconducibili ai livelli operativi L1, L2 ed L3 può procedersi a intervento unitario di ripristino con miglioramento sismico, previa costituzione dei proprietari in consorzio obbligatorio ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legge e presentazione di unica domanda di contributo. In tal caso, fermo restando il livello di sicurezza uniforme che va raggiunto per l'aggregato, ai fini della determinazione del contributo il costo parametrico è quello previsto, per ciascun edificio, dalla Tabella 6 dell'Allegato 1 in relazione al livello operativo riconosciuto, maggiorato del 10%. Il costo parametrico è maggiorato del 15% qualora l'aggregato sia costituito da almeno cinque edifici e di un ulteriore 2% nel caso sia costituito da almeno otto edifici. Qualora l'aggregato costituisca un unico isolato composto da almeno cinque edifici, il costo parametrico è incrementato per ciascun edificio del 17%. La costituzione del consorzio tra proprietari può avvenire mediante scrittura privata autenticata oppure mediante atto avente data certa ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile. ¹⁰⁹
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nel caso che una o più unità strutturali dell'aggregato sia classificata con livello operativo L4, ma il valore tipologico, architettonico ed ambientale dell'aggregato, le disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nonché la presenza di altre unità strutturali con livelli operativi inferiori, ne impongano la riedificazione in forma integrata e strutturalmente interconnessa, con l'utilizzo degli stessi materiali per assicurare il ripristino dell'aggregato originario con una capacità di resistenza alle azioni sismiche compresa tra i livelli minimo e massimo stabiliti per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016 ed uniforme per tutti gli edifici che lo compongono.
3. All'intervento unitario, nei limiti di cui al comma 2, può procedersi anche qualora alcuni edifici dell'aggregato edilizio, di superficie complessiva non superiore al 50% di quella complessiva dell'aggregato stesso, siano stati danneggiati in modo lieve e siano caratterizzati da un livello operativo L0. In tale ipotesi, il contributo è determinato applicando a tutti gli edifici con livello operativo L0 i parametri economici stabiliti per il livello L1 maggiorati delle stesse percentuali di cui al comma 1 ¹¹⁰.
4. Qualora l'aggregato contenga edifici danneggiati, ma in misura tale da non richiedere un provvedimento comunale di inagibilità e di superficie complessiva non superiore al 20% di quella dell'aggregato stesso, l'ammissibilità a finanziamento è preventivamente autorizzata dall'Ufficio speciale a condizione che venga dimostrato che il coinvolgimento dell'edificio agibile sia necessario per il raggiungimento della capacità di resistenza di cui al comma 2 per l'intero aggregato. Il contributo per tali edifici è determinato applicando i parametri economici stabiliti per il livello L1 maggiorati delle stesse percentuali di cui al comma 1 ¹¹¹.
5. L'unitarietà dell'intervento sull'aggregato edilizio viene garantita dalla redazione di un unico progetto per tutti gli edifici e dall'affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice selezionata con le modalità indicate all'articolo 12, comma 4-bis, lettera a) ¹¹².
- ~~5-bis. All'intervento unitario di cui al comma 5 può procedersi anche in presenza di due edifici danneggiati strutturalmente e/o funzionalmente interconnessi ¹¹³, senza l'applicazione delle maggiorazioni e gli~~

¹⁰⁸ Secondo quanto previsto all'art. 3, comma 2:

Gli incrementi dei costi parametrici degli interventi di cui agli articoli 15, 15-bis e 16 dell'ordinanza n. 19 del 2017, concorrono al calcolo del costo convenzionale ponderale in proporzione alla superficie degli edifici ai quali gli incrementi si riferiscono.

Inoltre secondo quanto previsto all'art. 18, comma, 1 dell'Ordinanza 111: le modifiche apportate dalla Ordinanza 111 stessa si applicano a tutti gli interventi edilizi non conclusi alla data del 24.12.2020.

¹⁰⁹ Modifica art. 1 comma 12 lettera a) Ordinanza 28

¹¹⁰ Modifica art. 1 comma 12 lettera b) Ordinanza 28

¹¹¹ Modifica art. 1 comma 12 lettera c) Ordinanza 28

¹¹² Modifica art. 10, comma 1, lettera j) Ordinanza 62

¹¹³ Modifica art. 3, comma 1, lettera c), Ordinanza 95

~~incrementi di contributo di cui al presente articolo. In tali ipotesi, non si applicano le disposizioni dell'articolo 11 comma 9 del decreto legge^{114, 115, 116}~~

6. In tutti i casi di cui al presente articolo, il progetto deve essere redatto secondo i criteri di cui al § 8.7.1 delle Norme tecniche sulle costruzioni, tenendo conto in particolare delle interazioni esistenti tra le diverse unità strutturali/edifici. La domanda di contributo deve essere unica, **comprensiva di tutti i contenuti stabiliti per ciascun edificio dall'articolo 9¹¹⁷** e da una scheda riepilogativa predisposta secondo il modello reperibile nel sito web del Commissario. Il contributo è determinato in relazione al livello operativo ponderale attribuito agli edifici facenti parte dell'aggregato¹¹⁸.
7. Sono esclusi dall'applicazione delle maggiorazioni e degli incrementi previsti dal presente articolo gli aggregati edilizi per i quali non sia necessaria la costituzione del consorzio fra proprietari.¹¹⁹

Articolo 15-bis - Disciplina di ulteriori interventi unitari.^{120 121 122}

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 15, in presenza di un aggregato edilizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), composto da edifici inagibili adibiti, alla data dell'evento sismico, ad abitazione e/o ad attività produttiva attiva con tipologia edilizia assimilabile all'abitativo, può sempre procedersi ad intervento unitario di miglioramento o di adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione, nei limiti e con le modalità individuate dal presente articolo.
 - a. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 15, l'intervento unitario è ammesso qualora sussistano le seguenti condizioni:
 - b. la maggioranza degli edifici che compongono l'aggregato, che rappresenti almeno il 51 per cento della superficie totale dello stesso, deve essere in possesso di un livello operativo superiore o uguale a L1.
2. nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione ovvero di ricostruzione di edifici già demoliti o crollati, tutti gli edifici che compongono l'aggregato dovevano contenere almeno una unità immobiliare utilizzabile, alla data del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016, ovvero, nei casi di edifici a destinazione produttiva, almeno una unità immobiliare sede di attività economica attiva alla medesima data.
3. Per gli interventi di cui al presente articolo per i quali sia necessaria la costituzione del consorzio fra proprietari di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano le maggiorazioni e gli incrementi di cui all'articolo 15, comma 1, ridotti al 50 per cento.

Articolo 15-ter - Ulteriori semplificazioni nell'ambito degli interventi unitari.¹²³

1. Al di fuori dei casi di cui agli articoli 15 e 15-bis, è comunque sempre possibile procedere ad un intervento unitario che comprenda tre o più edifici danneggiati, con livello operativo superiore o uguale ad L0, con destinazione abitativa e/o produttiva con tipologia edilizia assimilabile all'abitativo,

¹¹⁴ Modifica art. 3, comma 1, lettera c), Ordinanza 95

¹¹⁵ Modifica art. 5, comma 13, Ordinanza 46

¹¹⁶ Modifica art. 3, comma 1, lettera a), Ordinanza 111

¹¹⁷ Modifica art. 1 comma 12 lettera d) Ordinanza 28

¹¹⁸ Modifica art. 10, comma 1, lettera k), Ordinanza 62

¹¹⁹ Modifica art. 7, comma 7, Ordinanza 80 come modificata dalla corte dei conti

¹²⁰ Modifica art. 7, comma 8, Ordinanza 80 come modificata dalla corte dei conti

¹²¹ Modifica art.3, comma 1, lettera b), Ordinanza 111

¹²² Secondo quanto previsto all'art. 3, comma 2:

Gli incrementi dei costi parametrici degli interventi di cui agli articoli 15, 15-bis e 16 dell'ordinanza n. 19 del 2017, concorrono al calcolo del costo convenzionale ponderale in proporzione alla superficie degli edifici ai quali gli incrementi si riferiscono.

Inoltre secondo quanto previsto all'art. 18, comma, 1 dell'Ordinanza 111: le modifiche apportate dalla Ordinanza 111 stessa si applicano a tutti gli interventi edilizi non conclusi alla data del 24.12.2020.

¹²³ Modifica art. 3, comma 1, lettera c), Ordinanza 111

Inoltre secondo quanto previsto all'art. 18, comma, 1 dell'Ordinanza 111: le modifiche apportate dalla Ordinanza 111 stessa si applicano a tutti gli interventi edilizi non conclusi alla data del 24.12.2020.

contigui e/o strutturalmente e/o funzionalmente interconnessi, previa costituzione di un consorzio con le modalità di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Nei casi di cui al comma 1 restano immutati i livelli operativi autorizzati dall'ufficio ovvero asseverati dal professionista e non si applicano gli incrementi e le maggiorazioni di cui agli articoli 15 e 15-bis
3. Sono ricomprese, nel costo degli interventi del presente articolo, le spese di funzionamento del consorzio, nel limite di cui all'articolo 8, comma 1, della presente ordinanza.
4. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 15, comma 5».

Articolo 15-quater - Interventi unitari su due edifici.¹²⁴

1. Sono ammessi, in presenza della volontà dei soggetti legittimati, interventi unitari che comprendono due edifici danneggiati, con destinazione abitativa e/o produttiva con tipologia edilizia assimilabile all'abitativo, contigui e/o strutturalmente e/o funzionalmente interconnessi. L'intervento deve garantire per entrambi gli edifici il medesimo livello di sicurezza all'azione sismica, senza le maggiorazioni e gli incrementi previsti dal comma 1 dell'art. 15 e dal comma 3 dell'art. 15-bis. Nel caso in cui almeno uno degli edifici abbia livello operativo uguale o superiore a L1, l'intervento edilizio può prevedere la demolizione e ricostruzione. Resta fermo, in ogni caso, che il costo convenzionale ponderale è calcolato sulla base dei livelli operativi dei singoli edifici. In tali casi, in alternativa alla costituzione del consorzio di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto legge n. 189 del 2016, tutte le decisioni inerenti all'esecuzione dell'intervento sono prese in assemblea con deliberazione unanime dei proprietari ovvero, in presenza di più soggetti legittimati, da coloro che rappresentano la volontà dei condòmini.

Articolo 15-quinquies - Ulteriori forme associative.¹²⁵

1. Ferme restando la modalità di calcolo del contributo concedibile, come disciplinata dalle vigenti ordinanze commissariali, nonché la procedura di formazione dei consorzi disciplinata dagli articoli 15, 15-bis e 16, è sempre consentita, tra i consorzi relativi ad aggregati di un'intera frazione o parte di essa, con la partecipazione, ove esistenti, anche dei proprietari degli edifici singoli, la gestione congiunta di fasi del processo connesso alla realizzazione degli interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici.
2. Il coordinamento delle attività inerenti alla gestione congiunta di cui al comma 1 è assicurata mediante la costituzione di una commissione composta dai presidenti dei singoli consorzi e, eventualmente, dai proprietari degli edifici singoli, con il compito di procedere alla scelta del tecnico, o dei tecnici, per la progettazione unitaria degli interventi e per ogni ulteriore attività ad esse connessa, nonché alla scelta dell'impresa esecutrice dei lavori.
3. La commissione nomina, al proprio interno, il coordinatore dei consorzi. La commissione è convocata dal coordinatore. Si applica alla commissione la disciplina prevista per i consorzi tra proprietari di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Articolo 16 - Aggregati nei centri storici^{126 127}

¹²⁴ Modifica art. 3, comma 1, lettera c), Ordinanza 111

Inoltre secondo quanto previsto all'art. 18, comma, 1 dell'Ordinanza 111: le modifiche apportate dalla Ordinanza 111 stessa si applicano a tutti gli interventi edilizi non conclusi alla data del 24.12.2020.

¹²⁵ Modifica art. 3, comma 1, lettera c), Ordinanza 111

Inoltre secondo quanto previsto all'art. 18, comma, 1 dell'Ordinanza 111: le modifiche apportate dalla Ordinanza 111 stessa si applicano a tutti gli interventi edilizi non conclusi alla data del 24.12.2020.

¹²⁶ Modifica art. 3, comma 1, lettera d), Ordinanza 111

¹²⁷ Secondo quanto previsto all'art. 3, comma 2:

Gli incrementi dei costi parametrici degli interventi di cui agli articoli 15, 15-bis e 16 dell'ordinanza n. 19 del 2017, concorrono al calcolo del costo convenzionale ponderale in proporzione alla superficie degli edifici ai quali gli incrementi si riferiscono.

Inoltre secondo quanto previsto all'art. 18, comma, 1 dell'Ordinanza 111: le modifiche apportate dalla Ordinanza 111 stessa si applicano a tutti gli interventi edilizi non conclusi alla data del 24.12.2020.

1. Nei centri storici e nei nuclei urbani e rurali interessati da danni ingenti che hanno coinvolto interi aggregati edilizi, i Comuni possono individuare con deliberazione del Consiglio comunale quelli da recuperare con intervento unitario ai sensi dell'articolo 11, comma 8, dello stesso decreto legge.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano:
 - a) centri storici e le zone dei centri urbani come classificate dagli strumenti urbanistici comunali;
 - b) nuclei urbani e rurali i centri classificati dall'ISTAT e riconosciuti da strumenti di pianificazione territoriale o paesistica regionali o provinciali che siano caratterizzati da un tessuto edilizio antico e dalla presenza di edifici aggregati le cui caratteristiche strutturali e tipologiche richiedono interventi di recupero con miglioramento sismico o di ricostruzione con conservazione dei valori architettonici e paesaggistici.
3. Gli aggregati edilizi di cui al comma 1, perimetrati dai Comuni, nel caso siano costituiti da numerosi edifici possono essere suddivisi in Unità Minime di Intervento (UMI) composte da almeno tre edifici.
4. I soggetti legittimati di ciascuna UMI si costituiscono autonomamente in consorzio ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge, garantendo l'unitarietà dell'intervento sugli edifici di cui è composta la stessa UMI attraverso la redazione di un unico progetto e l'affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice. Agli aggregati ed alle singole UMI si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 15, nonché, per i casi ivi previsti, dell'art. 15 bis.
5. I comuni, entro 30 giorni dalla deliberazione di cui al comma 1, ne informano gli Uffici speciali e invitano i soggetti legittimati delle unità immobiliari comprese nelle UMI e negli aggregati a costituirsi in consorzio obbligatorio ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legge. Qualora nei 30 giorni successivi all'invito i soggetti legittimati che rappresentino almeno il 51% della superficie utile complessiva dell'aggregato, ovvero della UMI, calcolata come previsto nello stesso articolo 11, comma 9, non si costituiscano in consorzio, il Comune si sostituisce nell'esecuzione dell'intervento, previa occupazione temporanea, in applicazione di quanto disposto dal comma 10 dello stesso articolo 11. La costituzione del consorzio avviene con le stesse modalità di cui all'articolo 15, comma 1.
6. Nel caso di aggregato edilizio articolato in più UMI qualora i presidenti dei consorzi tra i soggetti legittimati delle UMI intendano incaricare della progettazione e direzione dei lavori tecnici diversi, l'unitarietà dell'intervento per l'aggregato viene garantita con l'attribuzione ad uno di questi del compito del coordinamento della progettazione architettonica e strutturale e della direzione dei lavori, nonché della redazione di un unico piano di sicurezza e coordinamento. Il coordinamento della progettazione assicura il rispetto dei criteri di cui alle Norme Tecniche sulle Costruzioni, tenendo conto in particolare delle interazioni esistenti tra le diverse UMI, ed il rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa urbanistica, ambientale e paesaggistica ed eventualmente nelle deliberazioni dei Comuni che individuano e perimetrano gli aggregati e le UMI. Il compenso per l'attività di coordinamento è ricompreso nei limiti stabiliti dall'articolo 34 del decreto-legge.
7. La determinazione del contributo concedibile su ciascun aggregato, ovvero su ciascuna UMI, è disciplinato, in relazione alla tipologia degli interventi, dagli artt. 15 e 15 bis
8. Ferma restando l'unitarietà dell'intervento per ogni aggregato edilizio formato da più UMI, da garantire con le modalità di cui al comma 5, la domanda di contributo può essere presentata dal presidente di ciascun consorzio costituito tra proprietari della UMI. La domanda di contributo deve essere corredata da una apposita scheda informativa, redatta dal coordinatore di cui al comma 6, riepilogativa degli interventi dell'aggregato, predisposta secondo il modello reperibile nel sito web del Commissario. “

Articolo 17 - Edilizia in zone rurali

1. Nel territorio rurale gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione sono ammessi, indipendentemente dalla qualifica del soggetto attuatore, nel rispetto della normativa regionale e dei vincoli ambientali e paesaggistici vigenti, anche con la modifica della sagoma e la riduzione della volumetria e della superficie complessiva degli edifici abitativi o di quelli destinati ad

attività agricola. In tal caso il costo convenzionale è determinato, in relazione al livello operativo, con le modalità di cui all'articolo 5, commi 12 e 13.

2. Per migliorare la funzionalità dell'azienda agricola, la ricostruzione degli edifici di cui al comma 1 destinati all'attività produttiva può avvenire in adiacenza o in prossimità di altri edifici rurali di proprietà della stessa, con il contestuale ripristino del territorio agricolo precedentemente occupato dagli edifici demoliti. Il contributo è determinato con le modalità di cui all'articolo 5, comma 13.
3. Gli edifici gravemente danneggiati o distrutti, sparsi per il territorio rurale, non più funzionali all'attività agricola e di nessun pregio ambientale e paesaggistico, possono essere delocalizzati in aree idonee alla edificazione e nei limiti delle capacità edificatorie stabilite dagli strumenti urbanistici, con il contestuale ripristino del territorio agricolo precedentemente occupato dagli edifici demoliti. In tal caso il contributo è determinato con le modalità di cui all'articolo 5, comma 13.
4. Qualora la ricostruzione degli edifici di cui al comma 1 avvenga con la riduzione di almeno il 25% del volume e della superficie complessiva esistenti alla data del sisma, con il contestuale ripristino del territorio agricolo e con la rinuncia ai diritti edificatori relativi alla parte non ricostruita, il costo convenzionale è determinato sulla base della superficie del nuovo edificio e il costo parametrico è incrementato dell'8%. Nel caso la riduzione sia di almeno il 50%, il costo parametrico è incrementato del 15%.

Articolo 18 - Ruleri ed edifici collabenti

1. Gli edifici che, [ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge¹²⁸](#), non avevano alla data del sisma i requisiti di ordine statico ed igienico-sanitario per essere agibili e utilizzabili a fini abitativi o produttivi in quanto collabenti, fatiscenti, privi di anche uno degli impianti essenziali (elettrico, idrico e di fognatura) o non allacciati alle reti di pubblico servizio, non sono ammissibili ai contributi della presente ordinanza, anche se danneggiati dal sisma.
2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 viene comprovata mediante certificazioni o accertamenti di autorità pubbliche, comunicazioni o dichiarazioni dei proprietari, usufruttuari o titolari dei diritti reali di garanzia acquisite agli atti di pubbliche amministrazioni ovvero tramite documentazione fotografica o immagini, raffiguranti lo stato dei luoghi in data anteriore agli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto legge.
3. Nel caso di pertinenze rurali, destinate al ricovero di materiali o mezzi agricoli, è esclusa la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, allorché l'istante attesti, sulla base di idonea documentazione, la sussistenza, al momento del sisma, del requisito della sicurezza statica.
4. L'utilizzabilità degli edifici alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 o del 30 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 del decreto legge deve essere attestata dal richiedente in sede di presentazione del progetto mediante perizia asseverata debitamente documentata. L'Ufficio per la ricostruzione competente verifica, anche avvalendosi delle schede AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legge e di ogni altro documento reperibile l'insussistenza delle condizioni di cui al comma 1.
5. Nel caso di edifici danneggiati, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari non utilizzabili al momento dell'evento sismico ed altre che risultino utilizzabili a fini abitativi o produttivi, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull'intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, e il costo dell'intervento indispensabile per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari utilizzabili.¹²⁹
6. [Negli ambiti definiti dall'articolo 16, comma 2, sono ammissibili a contributo, limitatamente alle opere indispensabili per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero aggregato e il ripristino delle finiture esterne, gli edifici presenti all'interno dell'aggregato, di superficie complessiva inferiore al 50 per cento di quella dell'aggregato che:](#)
 - a) [hanno le caratteristiche di cui al comma 1;](#)

¹²⁸ Modifica art. 1 comma 14 lettera a) Ordinanza 28

¹²⁹ Modifica art. 5, comma 15, Ordinanza 46

- b) alla data del sisma non contenevano unità immobiliari utilizzabili;
- c) se a destinazione produttiva, non contengono unità immobiliari all'interno delle quali veniva esercitata una attività economica;
- d) sono pertinenze esterne di edifici agibili non presenti nell'aggregato;
- e) ogni altra fattispecie per la quale l'edificio, ai sensi delle vigenti ordinanze, non sia ammissibile a contributo.¹³⁰

6-bis. Nei casi di cui al comma 6 il contributo è determinato sul minore importo tra il costo parametrico ponderale calcolato escludendo le superfici degli edifici di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) e il costo dell'intervento ritenuto indispensabile, ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni, per garantire il ripristino della continuità strutturale, con il raggiungimento del livello di sicurezza richiesto per l'intero aggregato, delle finiture e degli elementi architettonici esterni. Al fine di incentivare la realizzazione di interventi unitari, per gli interventi di cui al presente articolo è previsto un incremento al costo parametrico ponderale di una percentuale pari al 60 per cento del rapporto tra la superficie degli edifici non ammissibili a contributo e quella dell'intero aggregato oggetto di intervento.¹³¹

7. Ai proprietari degli edifici di cui al comma 1 è concesso un contributo per le sole spese sostenute, inclusi oneri tecnici nel limite massimo del 10% del costo ammissibile, per la completa demolizione dell'edificio, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area e ogni intervento necessario su muri e aree condivise con edifici agibili confinanti, determinato moltiplicando il costo parametrico di € 80 per i metri quadrati di superficie complessiva dell'edificio demolito. Laddove non sia possibile procedere alla demolizione completa dell'edificio possono essere eseguite opere di messa in sicurezza strutturale in luogo della demolizione.¹³²

Articolo 19 - Modifica del numero di unità immobiliari.

1. Il numero di unità immobiliari che compongono gli edifici danneggiati o distrutti resta inalterato a seguito degli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione ammessi a contributo.
2. Gli aventi diritto possono chiedere, al momento della presentazione del progetto e sulla base delle mutate esigenze familiari, l'incremento del numero di unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttiva a parità di superficie complessiva dell'edificio e ferma restando la destinazione d'uso preesistente. L'Ufficio speciale, all'esito dell'istruttoria condotta dal Comune¹³³ sulla ammissibilità della richiesta in base alla normativa urbanistica ed edilizia vigente, determina il contributo comparando il costo convenzionale determinato sulla superficie delle unità immobiliari alla data del sisma con il costo dell'intervento previsto dal progetto di miglioramento sismico o di ricostruzione.
3. Qualora il progetto preveda la riduzione del numero di unità immobiliari, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, per la determinazione del contributo viene comparato il costo convenzionale calcolato per le unità immobiliari di progetto con il costo degli interventi previsti dal progetto depositato.

Articolo 20 - Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici

1. Gli edifici ubicati nei Comuni di cui all'articolo 13 del decreto legge, già danneggiati dall'evento sismico del 2009 e che hanno subito ulteriori danni dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legge, sono ammessi a contributo con le modalità stabilite nei commi successivi.
2. Qualora, alla data degli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto legge, era già intervenuta la concessione e la parziale erogazione del contributo ed i lavori erano ancora in corso di esecuzione, è ammesso a contributo esclusivamente l'intervento aggiuntivo che si renda necessario per la riparazione

¹³⁰ Modifica art. 3, comma 1, lettera e), Ordinanza 111

Inoltre secondo quanto previsto all'art. 18, comma, 1 dell'Ordinanza 111: le modifiche apportate dalla Ordinanza 111 stessa si applicano a tutti gli interventi edilizi non conclusi alla data del 24.12.2020.

¹³¹ Modifica art. 3, comma 1, lettera e), Ordinanza 111

Inoltre secondo quanto previsto all'art. 18, comma, 1 dell'Ordinanza 111: le modifiche apportate dalla Ordinanza 111 stessa si applicano a tutti gli interventi edilizi non conclusi alla data del 24.12.2020.

¹³² Modifica art. 3, comma 1, lettera d), Ordinanza 95.

¹³³ Modifica art. 5 comma 16, Ordinanza 46

degli ulteriori danni subiti, sempreché si tratti di danni diversi da quelli riparabili con i contributi ancora non erogati.

3. Nei casi di cui al precedente comma 2, il costo ammissibile a contributo è determinato confrontando i seguenti dati:
 - a) costo dei lavori aggiuntivi, non finanziati e necessari per completare gli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione indicati nei progetti originari, assicurando il conseguimento dei livelli di resistenza previsti dalla normativa applicabile agli eventi sismici verificatisi nel 2009 nella Regione Abruzzo;
 - b) costo convenzionale determinato applicando al costo parametrico relativo al livello operativo L2 di cui alla Tabella 6 dell'Allegato n. 1 la percentuale determinata sulla base del rapporto tra il costo dei lavori finanziati e quello dei lavori necessari, ma ancora da finanziare.
4. Con riguardo agli edifici, per i quali, alla data degli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto legge, non era ancora intervenuta la concessione del contributo ovvero non erano iniziati i lavori di miglioramento sismico o di ricostruzione, le opere ammissibili a contributo, il loro costo e l'entità del contributo sono determinati con le modalità stabilite dalla presente ordinanza, fatte salve la verifica dei danni riferibili agli eventi sismici di cui al primo comma e la conseguente riduzione del contributo ammissibile ai sensi della presente ordinanza.
5. La presentazione della domanda, la concessione e l'erogazione del contributo, la conclusione dei lavori avvengono secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla presente ordinanza.
6. Esclusivamente, con riguardo agli interventi di cui al comma 4, si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 13, del decreto legge e quelle previste nella presente ordinanza con riguardo alle modalità di selezione dell'impresa affidataria dei lavori.
7. [Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche agli edifici resi inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Umbria e Marche nel 1997 e nel 1998 e nella Regione Umbria nel 2009, ovvero danneggiati dai detti eventi e divenuti inagibili per effetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, i quali non siano oggetto di contributi pubblici e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4 del decreto legge.](#) ¹³⁴

Articolo 21 - Interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata

1. Gli edifici a destinazione abitativa, contenenti unità immobiliari di proprietà mista, pubblica e privata, sono ammessi a contributo secondo le modalità di cui ai commi successivi.
2. Le opere ammissibili ed il relativo contributo sono determinati:
 - a) per la parte privata, sulla base delle disposizioni contenute nella presente ordinanza;
 - b) per la parte pubblica, sulla base del progetto esecutivo redatto secondo le modalità stabilite dal Piano delle opere pubbliche di cui all'articolo 14 del decreto legge.
3. Agli interventi di ricostruzione e riparazione con miglioramento sismico si procede:
 - a) con le procedure previste dalla presente ordinanza, attivate dal condominio, allorquando la proprietà privata rappresenti più del 50% del valore catastale dell'edificio;
 - b) secondo le procedure previste dal decreto legge per le opere pubbliche, allorquando la proprietà pubblica rappresenti più del 50% del valore catastale dell'edificio ovvero il costo dell'intervento sulla parte pubblica ecceda il 50% di quello previsto per il ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'intero edificio.
4. In ogni caso il progetto di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, sia sulle parti Comuni che di proprietà esclusiva dell'edificio, deve essere unico e completo della documentazione prevista, per la parte privata, dalla presente ordinanza.

¹³⁴ Modifica art. 1 comma 15 Ordinanza 28

5. ~~Il condomino che detiene la maggioranza relativa del valore dell'immobile, è delegato alla presentazione della domanda di contributo.~~¹³⁵ In caso di edifici a maggioranza pubblica la domanda non contiene l'indicazione dell'impresa appaltatrice dei lavori, che viene selezionata secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo n. 50 del 2016.
6. L'Ufficio speciale per la ricostruzione competente, nel rispetto dei termini di cui al precedente articolo 12, verifica l'ammissibilità degli interventi e determina il contributo secondo le modalità di calcolo definite, per la parte privata, nella presente ordinanza. Entro i medesimi termini, segnala al Commissario straordinario l'entità del finanziamento pubblico necessario per completare gli interventi.
7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano agli edifici demaniali ~~ed a quelli a destinazione pubblica~~¹³⁶.
8. Nell'ipotesi in cui la proprietà pubblica rappresenti una quota pari o superiore a due terzi del valore catastale dell'edificio, il contributo per la riparazione o ricostruzione è determinato ed erogato sulla base dell'art.14 del decreto legge 189/2016.¹³⁷

Articolo 22 - Edifici ubicati in aree interessate da dissesti idro-geomorfologici ^{138 139}

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione di edifici ubicati in aree caratterizzate da dissesto idro-geomorfologico (aree interessate da fenomenologie gravitative attive o quiescenti ed aree potenzialmente esondabili) e/o in aree suscettibili di instabilità sismoindotta. Le aree di cui al presente comma sono individuate nelle carte di pianificazione territoriale e di bacino e/o nelle cartografie ufficiali quali:
 - a. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - assetto di versante - areali a pericolosità elevata e molto elevata (P3 e P4);
 - b. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - assetto idraulico - fasce caratterizzate da probabilità di esondazione elevata e molto elevata (P3 e P4);
 - c. Piani o strumenti di pianificazione e/o programmazione urbanistica approvati da enti e/o amministrazioni competenti per territorio;
 - d. Aree instabili individuate dagli studi di Microzonazione sismica (MS) di livello 1 e livello 3. Sono instabili: le aree ricadenti nelle zone di attenzione per faglie attive e capaci (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per faglie attive e capaci (MS livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per liquefazione (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per liquefazione (MS livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per instabilità di versante sismo indotte (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per instabilità di versante sismo indotte (MS livello 3); le aree caratterizzate da cedimenti differenziali (MS livello 1).
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo le aree caratterizzate da instabilità, presenti o meno nelle cartografie, nei cataloghi e negli inventari (CARG, CEDIT, IFFI, etc.), purché corredate da uno studio specialistico geologico asseverato, a firma di un geologo abilitato ed iscritto al competente ordine professionale che dimostri la presenza di una fenomenologia gravitativa attiva o quiescente e/o di cavità sotterranee corredata della documentazione tecnica indicata nell'allegato 3 alla presente ordinanza.
3. Le richieste di delocalizzazione di edifici ricadenti in aree interessate da dissesto idro-geomorfologico devono essere presentate all'ufficio speciale della ricostruzione competente, accompagnate da una perizia asseverata resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che attesti l'esistenza del fenomeno e del livello di pericolosità e rischio ad esso associato secondo le procedure previste dalle norme tecniche di attuazione del PAI competente per territorio. Ai sensi dell'art. 10 dell'ordinanza 109 del 21 novembre 2020, l'Ufficio

¹³⁵ Modifica art. 7, comma 10, Ordinanza 80 come modificata dalla corte dei conti

¹³⁶ Modifica art. 5, comma 17, ordinanza 46 (errore viene indicato l'art. 19)

¹³⁷ Modifica art. 12, comma 2, Ordinanza 109

¹³⁸ Modifica art. 3, Ordinanza 80

¹³⁹ Modifica art. 6, comma 1, lettera a), dell'Ordinanza 119

Speciale per la Ricostruzione effettua una valutazione costi-benefici al fine di individuare la più opportuna soluzione anche in relazione ai tempi attesi per la realizzazione delle opere di mitigazione.

4. Nei casi di cui al comma 1, in assenza di opere di mitigazione della pericolosità e del rischio indicate dal PAI o dagli altri strumenti approvati dalle autorità competenti, gli interventi di ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico sono possibili alle sole condizioni previste e nei limiti stabiliti dagli stessi piani e dalla normativa vigente.
5. Qualora nelle aree di cui al comma 4 siano previsti interventi di mitigazione del rischio finanziati dai piani sui dissesti idrogeologici di cui all'art. 14, comma 2, lettera c), del decreto-legge, gli interventi di ricostruzione, quando non riconducibili ai casi descritti al precedente comma 4, sono ammissibili, ai fini dell'istruttoria e della domanda di rilascio del contributo, purché sia intervenuta l'approvazione della progettazione definitiva delle opere di mitigazione del rischio e da essa risulti che l'intervento di ricostruzione è compatibile e dunque può essere avviato. L'utilizzo dell'immobile è interdetto sino al collaudo dei medesimi interventi, a cui è subordinata l'agibilità dell'edificio. Il termine per l'affidamento dell'incarico per la progettazione degli interventi, previsto dall'art. 1 comma 3 dell'ordinanza n. 109/2020, ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al 1° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici è fissato, in via definitiva e perentoria, alla data 30 settembre 2021. Decorso inutilmente tale termine, l'USR competente si sostituisce al soggetto inadempiente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 comma 4 dell'ordinanza n. 109/2020, provvedendo con urgenza alle misure di attuazione. Ricorrendo l'urgenza e la necessità di attuare procedure speditive, per la redazione dei progetti sono assegnati 90 giorni dall'affidamento.
6. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui ai commi 1, 2 e 3, a seguito del parere reso dal comune territorialmente competente, in sede di conferenza regionale, in ordine alla compatibilità delle previsioni urbanistiche vigenti con le condizioni geomorfologiche dell'area originaria individuate con le modalità di cui al comma 1 o attestate nella perizia asseverata resa dal professionista ai sensi del comma 2, non possano essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente, il vice Commissario può autorizzarne la ricostruzione in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante. Per gli edifici ubicati in zona agricola, il vice Commissario può altresì autorizzarne la ricostruzione anche nell'ambito del fondo di proprietà della stessa azienda agricola, qualora le norme regionali e gli eventuali vincoli ambientali e paesaggistici lo consentano.
7. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 6, può essere concesso un contributo determinato sulla base del costo parametrico previsto nella tabella 6 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell'area di superficie equivalente, comprensivo di ogni spesa conseguente e comunque fino al 30%, salvo diversa modalità di acquisizione dell'area prevista nei vigenti strumenti di pianificazione comunale. Il costo dell'area è determinato a seguito di perizia asseverata del professionista abilitato che ne attesti la congruità, nel caso di esproprio il costo dell'area è determinato dall'ente competente previa verifica della sua congruità da parte dell'Agenzia del demanio. L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del proprietario, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di cui al secondo periodo del precedente comma 6.
8. Le proposte di modifica delle aree PAI, o le nuove aree di cui all'art. 2 saranno inoltrate dai vice-Commissari alle autorità di distretto competenti per territorio ai fini della loro verifica per l'aggiornamento dei piani di bacino o di distretto.
9. Nel caso di acquisto dell'area di superficie equivalente di cui al comma 7 il richiedente deve allegare alla domanda di concessione dei contributi anche il contratto preliminare di compravendita della stessa area registrato presso la competente Agenzia delle entrate con le modalità di cui all'art. 48, comma 7 del d.l. 189/2016, nonché l'atto d'obbligo alla cessione gratuita a favore del comune, in data antecedente all'erogazione della rata a saldo del contributo dell'area su cui insiste l'edificio originario e quella di pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla

demolizione. Al contributo determinato ai sensi del precedente comma 7 si aggiunge in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per l'atto pubblico di cessione gratuita della proprietà dell'area al comune e delle spese consequenziali, ivi comprese quelle inerenti all'imposta di registro, catastale, la trascrizione e la voltura e il versamento dell'IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile. L'importo riconosciuto per le dette voci di spesa non può comunque essere superiore al 5% del costo convenzionale.

10. Per le finalità di cui al presente articolo non è consentito l'acquisto dell'area di cui al comma 6 dal coniuge, dai parenti o affini fino al primo grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.¹⁴⁰

Art. 22 bis. Acquisto di edificio equivalente¹⁴¹

1. In alternativa alla ricostruzione in altro luogo ai sensi del comma 6, dell'art. 22 il vice Commissario può autorizzare l'acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, con capacità di resistenza alle azioni sismiche non inferiore al valore del 60% di quello previsto per le nuove costruzioni ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016, ubicato nello stesso comune o in un comune confinante previo assenso dei comuni interessati.
2. L'acquisto di edificio equivalente di cui al comma 1 è ammissibile a condizione che abbia a oggetto un edificio che sia stato sottoposto alla valutazione di sicurezza prevista al punto 8.3 delle norme tecniche delle costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e sia munito dell'attestazione di compatibilità, dal punto di vista geologico-geotecnico, del sito ove è ubicato.
3. Nei casi di cui al comma 1, il contributo massimo concedibile per l'acquisto dell'edificio e della relativa area di pertinenza è pari al minore importo tra: il prezzo di acquisto dell'edificio e dell'area di pertinenza, determinato a seguito di perizia asseverata del professionista abilitato che ne attesti la congruità sulla base del valore di mercato e il costo parametrico previsto nella tabella 6 dell'allegato 1 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare.
4. L'acquisto di edificio equivalente ai sensi del comma 1 può avere a oggetto anche un edificio avente superficie utile complessiva inferiore a quella dell'edificio preesistente. In tal caso, il costo convenzionale di cui al precedente comma 3 è determinato sulla base della superficie dell'edificio acquistato.
5. Qualora all'interno di un edificio rientrante nell'ambito di applicazione del presente articolo, siano presenti più unità immobiliari, di diversa proprietà, è riconosciuta la facoltà, in alternativa alla delocalizzazione dell'intero edificio in altro sito, ovvero in alternativa all'ipotesi di acquisto di altro edificio di cui al comma 1, di procedere, previa deliberazione unanime dell'assemblea di condominio, all'acquisto di abitazione equivalente da parte dei proprietari delle singole unità immobiliari. In presenza di soggetti legittimati sulla base di un diritto reale di godimento l'acquisto equivalente è subordinato all'assenso del nudo proprietario. Restano fermi i requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 22 in ordine alle caratteristiche urbanistiche, edilizie, sismiche e di localizzazione dell'immobile.
6. Il contributo concedibile per ogni singola unità immobiliare è pari al minore tra il costo di acquisto della nuova unità immobiliare, di superficie non superiore a quella da delocalizzare, e la quota, di pertinenza della medesima unità immobiliare, del costo parametrico dell'intero edificio calcolato ai sensi del comma 3.
7. Per le finalità di cui al precedente comma, il costo parametrico di pertinenza delle unità immobiliari che compongono l'edificio da delocalizzare è commisurato alla superficie netta delle medesime. Il costo parametrico degli edifici, composti esclusivamente da unità immobiliari di cui all'art. 6, comma 2, lettera c) ricadenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, decreto-legge n. 189/2016, che non siano ricomprese all'interno di centri storici e borghi caratteristici, ovvero non siano utilizzate

¹⁴⁰ Sostituzione art. 8, comma 1, lettera a), Ordinanza 123 – **NOTA BENE l'ordinanza prevede la sostituzione del comma 9, che però tratta di argomento diverso.**

¹⁴¹ Modifica art. 6, comma 1, lettera b), Ordinanza 119

come abitazione principale, è ridotto del 50%. Qualora nell'edificio sia presente almeno una unità immobiliare utilizzata come prima abitazione la riduzione del 50% prevista per le altre unità immobiliari di cui al precedente periodo è limitata al costo delle finiture esclusive.

8. Nel caso di cui al comma 1, l'area su cui insiste l'edificio originario e quella di pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del soggetto legittimato, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona. Al contributo come determinato ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 si aggiunge in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per la demolizione e la rimozione delle macerie nonché per l'atto pubblico di trasferimento della proprietà e delle spese consequenziali, ivi comprese quelle inerenti all'imposta di registro, catastale e ipotecaria, la trascrizione e la voltura e il versamento dell'IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile. L'importo riconosciuto per le dette voci di spesa, comprensive delle spese tecniche per la presentazione della domanda e per la stima dei fabbricati, non può comunque essere superiore al 20% del costo convenzionale.
9. Nel caso di cui al comma 1, la domanda di concessione dei contributi è presentata, dai soggetti legittimati, all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente unitamente alla seguente documentazione:
 - a. relazione tecnica asseverata a firma del professionista iscritto all'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge, attestante che l'edificio è agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, con capacità di resistenza alle azioni sismiche non inferiore al valore del 60% di quello previsto per le nuove costruzioni ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016, che è stato sottoposto alla valutazione di sicurezza prevista al punto 8.3 delle norme tecniche delle costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, nonché la congruità del prezzo di acquisto dell'edificio e dell'area di pertinenza sulla base del valore di mercato;
 - b. attestazione di compatibilità, dal punto di vista geologico-geotecnico, del sito ove è ubicato l'edificio da acquistare;
 - c. certificato energetico (APE);
 - d. contratto preliminare di compravendita dell'edificio di cui al comma 2 registrato presso la competente Agenzia delle entrate con le modalità di cui all'art. 48, comma 7 del d.l. 189/2016;
 - e. nel caso di cui al comma 5 il verbale dell'assemblea di condominio dal quale risulti la deliberazione unanime all'acquisto dell'abitazione equivalente da parte dei proprietari delle singole unità immobiliari.
 - f. qualora ricorra la polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto;
 - g. atto d'obbligo a favore del comune territorialmente competente alla cessione gratuita, in data antecedente all'erogazione del contributo dell'area di cui al comma 8.
10. Il richiedente, a pena di decadenza dal contributo, trasmette all'ufficio speciale l'atto pubblico di compravendita dell'immobile entro il termine perentorio di tre mesi decorrente dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo.
11. Per le finalità di cui al presente articolo non è consentito l'acquisto della proprietà dell'edificio di cui al comma 1 dal coniuge, dai parenti o affini fino al primo grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.¹⁴²
12. Il Vice Commissario dispone la revoca, anche parziale, dei contributi concessi in caso di:
 - a) mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 9 dell'art. 22 e commi 9 e 10 del presente articolo ovvero accertata falsità delle dichiarazioni rese;
 - b) carenza o incompletezza insanabile della documentazione prodotta.

¹⁴² Sostituzione art. 8, comma 2, lettera a), Ordinanza 123

Il richiedente il contributo è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

13. Il contributo determinato ai sensi del presente articolo è erogato in una unica soluzione dall'istituto di credito prescelto dal richiedente sul conto corrente dedicato acceso dai soggetti legittimati.

NOTA BENE si riportano gli articoli 8 e 9 dell'ordinanza 119

Art.8 - (Obbligo di valutazione conclusiva degli studi sulle pericolosità geologiche e fragilità territoriali)

1. Ad integrazione e modifica delle ordinanze commissariali in materia, le attività di studio, approfondimento e indagine riguardanti le pericolosità geologiche e le fragilità territoriali, connesse con le Faglie Attive e Capaci, con le instabilità gravitative di versante e con fenomenologie idrogeomorfologiche s.l. nonché con i fenomeni di amplificazione locale dell'input sismico, devono contenere valutazioni conclusive fornendo in via definitiva le seguenti indicazioni:

- zona ri-edificabile: zona in cui è ammessa l'edificabilità in quanto presenta livelli di pericolosità geologiche compatibili con la riedificazione in sito;
- zona non ri-edificabile: zona in cui, per la presenza di elevati livelli di pericolosità geologiche non mitigabili attraverso l'esecuzione di opere, è obbligatoria la delocalizzazione;
- zona di ri-edificabilità condizionata: zona in cui sono necessari interventi preventivi di mitigazione della pericolosità al fine di garantire i necessari livelli di sicurezza strutturale.

Art. 9 - (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 si applicano a tutti gli studi specialistici, ivi compresi quelli eseguiti a firma di professionista di parte, in corso di redazione alla data di entrata in vigore della presente ordinanza. (13.08.2021 data di pubblicazione)

Articolo 23 - Contratti d'appalto

1. Ai fini della predisposizione del contratto di appalto da stipulare con l'impresa affidataria dei lavori, selezionata con le modalità di cui al precedente articolo 8, comma 2, lettera b), i soggetti ammessi ai contributi si avvalgono del contratto tipo di cui allo schema in Allegato 2 alla presente ordinanza.
2. Il contratto di appalto contiene obbligatoriamente le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari come stabilito agli articoli 30, comma 13, e 31, comma 1, del decreto legge. In caso di inosservanza si applicano i commi 2, 3 e 4 del predetto articolo 31 del decreto legge.
3. Nel caso di cui all'articolo 31, comma 6, del decreto legge, la volontà dell'impresa affidataria di subappaltare alcune lavorazioni speciali nel limite **del 50 per cento e comunque nei termini stabiliti dalla legislazione vigente in materia di appalti pubblici**¹⁴³ ~~del 40%~~¹⁴⁴ del costo ammissibile a contributo e l'autorizzazione del committente devono risultare espressamente dal contratto d'appalto. Quest'ultimo deve contenere l'indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte all'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del decreto legge e in possesso di idonea qualificazione per le lavorazioni specialistiche, nonché l'importo dei lavori affidati.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, il subappalto non può essere affidato sulla base di ribassi maggiori del 20% sui prezzi del contratto di appalto, e il contratto di subappalto deve prevedere l'obbligo dell'impresa affidataria di provvedere, per ogni stato di avanzamento e per lo stato finale, al pagamento

¹⁴³ Modifica art. 3, comma 1, Ordinanza 118 – al successivo comma 2 specifica:

Si applica ai subappalti della ricostruzione privata la disciplina prevista dall'art. 49 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

¹⁴⁴ Modifica art. 14, comma 2, lettera g), Ordinanza 111

Inoltre secondo quanto previsto all'art. 18, comma, 1 dell'Ordinanza 111: le modifiche apportate dalla Ordinanza 111 stessa si applicano a tutti gli interventi edilizi non conclusi alla data del 24.12.2020.

del subappaltatore entro 30 giorni dalla riscossione della relativa quota di corrispettivo. Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza delle prescrizioni di cui al presente comma e ne attesta il rispetto con esplicita dichiarazione sullo stato di avanzamento lavori e sullo stato finale.

Articolo 24 - Controlli

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 12 del decreto legge, le procedure e modalità per l'effettuazione dei controlli successivi all'erogazione dei contributi, da parte dei Vice Commissari, nonché le sanzioni applicabili in caso di omissioni o inadempimenti, saranno disciplinate con successiva ordinanza del Commissario straordinario adottata ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 12.
2. La stessa ordinanza stabilirà le modalità di esercizio dei controlli degli Uffici speciali sui progetti presentati e sugli interventi in corso di esecuzione, compreso il controllo sulle strutture previsto dalle normative per le zone sismiche.

Articolo 25 - Cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui alla presente ordinanza non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni ad eccezione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), del decreto legge, che è dovuto agli interessati fino al ripristino dell'agibilità dell'immobile originario. Ai fini del presente articolo, non sono da intendersi come contributi le detrazioni di imposta operate ai sensi dell'articolo 16-bis comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e s.m.i.

Articolo 26 - Esclusione dai contributi, revoca e rinuncia

1. Sono esclusi dai contributi di cui alla presente ordinanza gli immobili sui quali risultano eseguiti interventi in carenza o totale difformità dal titolo abilitativo e che non siano previamente sanati con le modalità di cui al precedente articolo 10, [comma 7¹⁴⁵](#).
2. Il mancato possesso in capo al richiedente dei requisiti di ammissibilità al contributo, anche se accertato successivamente al provvedimento di concessione, determina l'esclusione dall'accesso ai contributi.
3. Oltre che nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, il Vice Commissario dispone la revoca, anche parziale, dei contributi concessi in caso di:
 - a) mancato rispetto o degli obblighi di cui al precedente articolo 11 ovvero accertata falsità delle dichiarazioni rese in ordine agli stessi;
 - b) mancata presentazione della documentazione di spesa richiesta a norma della presente ordinanza;
 - c) carenza o incompletezza insanabile della documentazione prodotta.
4. In ogni caso, il Vice Commissario può sospendere la concessione dei contributi qualora l'impresa appaltatrice non rispetti l'obbligo di cui all'articolo 23, comma 4, di pagare le imprese esecutrici dei lavori ed i fornitori entro trenta giorni dall'erogazione del contributo, sia a saldo sia per stato di avanzamento dei lavori.
5. In caso di revoca anche parziale del contributo, è escluso ogni diritto dei beneficiari a percepire le somme residue non ancora erogate ed essi sono obbligati a restituire, in tutto o in parte secondo le determinazioni assunte, i contributi indebitamente percepiti maggiorati degli interessi legali.
6. In caso di rinuncia al contributo da parte del beneficiario, questi è tenuto al rimborso delle eventuali somme già rimosse maggiorate degli interessi legali.

Articolo 27 - Norma finanziaria

1. Agli oneri per l'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse stanziare a norma dell'articolo 1, comma 362, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).

¹⁴⁵ Modifica art. 10, comma 1, lettera o), Ordinanza 62

Articolo 28 - Efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Vasco Errani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ALLEGATO 1

Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici

Nelle tabelle seguenti, i valori con decimali che scaturiscono dalla determinazione dei limiti definiti mediante quantità percentuali devono essere arrotondati al numero intero immediatamente più grande.

TABELLA 1 - SOGLIE DI DANNO

1.1 SOGLIE DI DANNO di edifici a destinazione prevalentemente abitativa con struttura in muratura

Danno Lieve¹⁴⁶ *Si intende per danno lieve il danno conseguente alla crisi sismica iniziata a far data dal 24 agosto 2016, subito dagli edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES, che non supera nessuna delle condizioni di seguito definite:*

- lesioni passanti, concentrate o diffuse, di ampiezza fino a millimetri 5, che, in corrispondenza di almeno un piano, interessino fino al 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti verticali del piano medesimo;
- evidenza di schiacciamenti che interessino fino al 5% delle murature portanti conteggiate come numero di elementi interessati dallo schiacciamento rispetto al numero di elementi resistenti al singolo piano;
- presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, nei solai o nelle scale, anche parziali;
- distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all'intersezione dei maschi murari;
- pareti fuori piombo correlate ai danni subiti, la cui entità dello spostamento residuo, valutata come deformazione del singolo piano (drift), fino a 0,005 h (dove h è l'altezza del piano interessato dal fuori piombo);
- crollo di elementi di chiusura (tamponamenti), interposti fra colonne in muratura portanti, per un'estensione in superficie prospettica non inferiore al 20% rispetto al livello interessato;
- perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra.

¹⁴⁶ Il danno lieve è stato inserito, copiandolo dalla Ordinanza 4

Danno Grave: si intende il danno subito dall'edificio dichiarato inagibile secondo la procedura AeDES, che supera almeno una delle condizioni indicate nell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 4/2016 come Soglia di Danno lieve e che è presente sull'edificio anche per una sola delle seguenti condizioni:

- lesioni passanti che, in corrispondenza di almeno un piano, ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni:
 - a. siano di ampiezza minore di 5 millimetri ed interessino più del 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti del piano medesimo;
 - b. siano di ampiezza pari o superiore a 5 millimetri ed interessino fino al 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti del piano medesimo.
- evidenze di schiacciamento che interessino più del 5% e fino al 10% delle murature portanti, conteggiate come numero di elementi interessati dallo schiacciamento medesimo rispetto al numero di elementi resistenti al singolo piano;
- crolli rilevanti delle strutture verticali portanti, anche parziali, che interessino una superficie fino al 5% della superficie totale in pianta delle murature portanti al singolo piano;
- crolli rilevanti delle strutture orizzontali portanti, volte o solai, anche parziali, che interessino una superficie ~~superiore~~¹⁴⁷ fino al 10% della superficie totale degli orizzontamenti al singolo piano;
- pareti fuori piombo correlate ai danni subiti, la cui entità dello spostamento residuo, valutata come deformazione del singolo piano (drift), è maggiore o uguale a 0,005 h e minore di 0,01 h (dove h è l'altezza del piano interessato dal fuoripiombo);
- cedimenti in fondazione, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni alternative:
 - a. differenziali, di ampiezza fino a 0,002 L (dove L è la distanza tra due pilastri o [setti murari](#)¹⁴⁸)
 - b. uniformi, che riguardano l'area di sedime rispetto all'area immediatamente adiacente, fino a 10 centimetri;
- distacchi localizzati fra pareti portanti ortogonali di ampiezza fino a 10 millimetri che, in corrispondenza di almeno un piano, interessino, in pianta, una percentuale fino al 15% degli "incroci" tra murature portanti ortogonali presenti al medesimo piano.

¹⁴⁷ Modifica art. 1 comma 17 Ordinanza 28

¹⁴⁸ Modifica art. 1 comma 17 Ordinanza 28

Danno Gravissimo: si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES, che supera almeno una delle condizioni indicate come Soglia di Danno grave e che è presente sull'edificio anche per una sola delle seguenti condizioni:

- lesioni passanti che, in corrispondenza di almeno un piano, ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni:
 - a. siano di ampiezza maggiore o uguale a 5 millimetri e fino a 20 millimetri ed interessino più del 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti del piano medesimo;
 - b. siano di ampiezza superiore a 20 millimetri ed interessino fino al 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti del piano medesimo.
- evidenze di schiacciamento che interessino più del 10% e fino al 15% delle murature portanti, conteggiate come numero di elementi interessati dallo schiacciamento medesimo rispetto al numero di elementi resistenti al singolo piano;
- crolli rilevanti delle strutture verticali portanti, anche parziali, che interessino una superficie superiore al 5% e fino al 10% della superficie totale in pianta delle murature portanti al singolo piano;
- crolli rilevanti delle strutture orizzontali portanti, volte o solai, anche parziali, che interessino una superficie superiore al 10% e fino al 25% della superficie totale degli orizzontamenti al singolo piano;
- pareti fuori piombo correlate ai danni subiti, la cui entità dello spostamento residuo, valutata come deformazione del singolo piano (drift), è maggiore a 0,01 h e fino a 0,02 h (dove h è l'altezza del piano interessato dal fuoripiombo);
- cedimenti in fondazione, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni alternative:
 - a. differenziali, di ampiezza superiore a 0,002 L e fino a 0,004 L (dove L è la distanza tra due pilastri [o setti murari](#)¹⁴⁹);
 - b. uniformi, che riguardano l'area di sedime rispetto all'area immediatamente adiacente, superiori a 10 centimetri e fino a 20 centimetri;
- distacchi localizzati fra pareti portanti ortogonali, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni:
 - a. di ampiezza fino a 10 millimetri che, in corrispondenza di almeno un piano, interessino, in pianta, una percentuale superiore al 15% e fino al 25% degli "incroci" tra murature portanti ortogonali del medesimo piano.
 - b. di ampiezza superiore a 10 millimetri che, in corrispondenza di almeno un piano, interessino, in pianta, una percentuale fino al 15% degli "incroci" tra murature portanti ortogonali del medesimo piano.

¹⁴⁹ Modifica art. 1 comma 17 Ordinanza 28

Danno Superiore al Gravissimo: si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES, che supera almeno una delle condizioni indicate come Soglia di Danno gravissimo e che è presente sull'edificio anche per una sola delle seguenti condizioni:

- lesioni passanti che, in corrispondenza di almeno un piano, siano di ampiezza maggiore o uguale a 20 millimetri ed interessino più del 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti del piano medesimo;
- evidenze di schiacciamento che interessino più del 15% delle murature portanti, conteggiate come numero di elementi interessati dallo schiacciamento medesimo rispetto al numero di elementi resistenti al singolo piano;
- crolli rilevanti delle strutture verticali portanti, anche parziali, che interessino una superficie superiore al 10% della superficie totale in pianta delle murature portanti al singolo piano;
- crolli rilevanti delle strutture orizzontali portanti, volte o solai, anche parziali, che interessino una superficie superiore al 25% della superficie totale degli orizzontamenti al singolo piano;
- pareti fuori piombo correlate ai danni subiti, la cui entità dello spostamento residuo, valutata come deformazione del singolo piano (drift), è maggiore a $0,02 h$ (dove h è l'altezza del piano interessato dal fuoripiombo);
- cedimenti in fondazione, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni alternative:
 - a. differenziali, di ampiezza superiore a $0,004 L$ (dove L è la distanza tra due pilastri o setti murari¹⁵⁰)
 - b. uniformi, che riguardano l'area di sedime rispetto all'area immediatamente adiacente, superiori a 20 centimetri;
- distacchi localizzati fra pareti portanti ortogonali, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni:
 - a. di ampiezza fino a 10 millimetri che, in corrispondenza di almeno un piano, interessino, in pianta, una percentuale superiore al 25% degli "incroci" tra murature portanti ortogonali del medesimo piano.
 - b. di ampiezza superiore a 10 millimetri che, in corrispondenza di almeno un piano, interessino, in pianta, una percentuale superiore al 15% degli "incroci" tra murature portanti ortogonali del medesimo piano.

¹⁵⁰ Modifica art. 1 comma 17 Ordinanza 28

1.2 SOGLIE DI DANNO di edifici a destinazione prevalente abitativa con struttura in cemento armato in opera

Danno Lieve¹⁵¹: *Si intende per danno lieve il danno conseguente alla crisi sismica iniziata a far data dal 24 agosto 2016, subito dagli edifici dichiarati inagibili, che non supera le condizioni di seguito definite:*

- lesioni passanti nelle tamponature o nei tramezzi principali (di spessore maggiore o uguale a 10 cm) di ampiezza superiore a mm. 0,5 e fino a 2mm., che interessano, ad un solo piano, un numero di elementi (tamponature e tramezzature principali) presenti al medesimo piano fino al 25%;
- presenza di schiacciamento nelle zone d'angolo dei pannelli di tamponatura, per un'estensione $\geq 20\%$ ad un qualsiasi livello;
- perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno;
- lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 0,5 mm e fino a 1 mm, per non più di due travi interessate;
- lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm e fino ad 1 mm., per non più di due pilastri interessati;
- evidenti lesioni per schiacciamento del non più del 5% dei pilastri;
- lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture.

¹⁵¹ Il danno lieve è stato inserito, copiandolo dalla Ordinanza 4

Danno Grave: Si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES, che supera almeno una delle condizioni indicate nell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 4/2016 come Soglia di Danno lieve e che è presente sull'edificio anche per una sola delle seguenti condizioni:

- lesioni per flessione, nelle travi, di ampiezza superiore a 1 mm, per una percentuale di travi interessate fino al 10%;
- lesioni per flessione nei pilastri, di ampiezza superiore a 0,5 mm, per una percentuale di pilastri interessati fino al 10%;
- schiacciamento che interessa una quantità superiore al 5% e fino al 10% dei pilastri conteggiati come numero di elementi interessati dallo schiacciamento rispetto al numero di pilastri resistenti al singolo piano;
- danno strutturale che interessa meno del 2% delle parti interne dei pannelli nodali trave-pilastro, valutato al singolo piano come percentuale del numero totale di nodi danneggiati nel medesimo piano;
- deformazione residua, correlata ai danni subiti, considerata come spostamento residuo tra la base e la sommità del piastrino (drift), di entità fino a 0,005 h (dove h è l'altezza interpiano);
- cedimenti in fondazione, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni alternative:
 - a. differenziali, di ampiezza fino a 0,003 L (dove L è la distanza tra due pilastri)
 - b. uniformi, che riguardano l'area di sedime rispetto all'area immediatamente adiacente, fino a 10 centimetri;
- lesioni strutturali che interessano fino al 15% della superficie totale degli orizzontamenti del singolo piano, compromettendo la capacità resistente ai carichi gravitazionali o, comunque, l'efficacia sulla trasmissione e ripartizione delle azioni orizzontali agli altri elementi strutturali;
- lesioni passanti nelle tamponature, o nei tramezzi principali (tramezzi aventi spessore ≥ 10 cm), che interessano, ad un solo piano, una percentuale del numero totale di elementi (tra tamponature e tramezzi principali) presenti al medesimo piano di ampiezza maggiore di 2 millimetri e fino a 5 millimetri per un numero di elementi (tamponature e tramezzature principali) minore o uguale al 50%;
- schiacciamento nelle zone d'angolo delle tamponature o dei tramezzi principali per un numero di elementi maggiore del 20% e fino al 50% ad uno stesso livello.

Danno Gravissimo: si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES che supera almeno una delle condizioni indicate come Soglia di Danno grave e che è presente sull'edificio anche per una sola delle seguenti condizioni:

- lesioni per flessione, nelle travi, di ampiezza superiore a 1 mm, per una percentuale di travi interessate superiore al 10% e fino al 20%;
- lesioni per flessione, nei pilastri, di ampiezza superiore a 0,5 mm, per una percentuale di pilastri interessati superiore al 10% e fino al 20%;
- schiacciamento che interessa una quantità superiore al 10% e fino al 20% dei pilastri conteggiati come numero di elementi interessati dallo schiacciamento rispetto al numero di pilastri resistenti al singolo piano;
- danno strutturale che interessa almeno il 2% e fino al 10% delle parti interne dei pannelli nodali trave-pilastro, valutato al singolo piano come percentuale del numero totale di nodi danneggiati nel medesimo piano;
- deformazione residua, correlata ai danni subiti, considerata come spostamento residuo tra la base e la sommità del piastrino (drift), superiore a 0,005 h e fino all' 1% h (dove h è l'altezza interpiano);
- cedimenti in fondazione, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni alternative:
 - a. differenziali, di ampiezza superiore a 0,003 L e fino a 0,005 L (dove L è la distanza tra due pilastri)
 - b. uniformi, che riguardano l'area di sedime rispetto all'area immediatamente adiacente, superiore a 10 centimetri e fino a 20 centimetri;
- lesioni strutturali che interessino una superficie superiore al 15% e fino al 30% della superficie totale degli orizzontamenti del singolo piano, compromettendo la capacità resistente ai carichi gravitazionali o, comunque, l'efficacia sulla trasmissione e ripartizione delle azioni orizzontali agli altri elementi strutturali;
- lesioni passanti nelle tamponature, o nei tramezzi principali (tramezzi aventi spessore ≥ 10 cm), che interessano, ad un solo piano, una percentuale del numero totale di elementi (tra tamponature e tramezzature principali) presenti al medesimo piano e che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni:
 - a. di ampiezza maggiore di 2 millimetri e fino a 5 millimetri per un numero di elementi (tamponature e tramezzature principali) superiore al 50%;
 - b. di ampiezza maggiore di 5 millimetri per un numero di elementi (tamponature e tramezzature principali) minore del 50%.
- schiacciamento nelle zone d'angolo delle tamponature o dei tramezzi principali per un numero di elementi maggiore del 50% ad uno stesso livello.

Superiore al Danno Gravissimo: *si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES, che supera almeno una delle condizioni indicate come Soglia di Danno gravissimo e che è presente sull'edificio anche per una sola delle seguenti condizioni:*

- lesioni per flessione, nelle travi, di ampiezza superiore a 1 mm, per una percentuale di travi interessate superiore al 20%;
- lesioni per flessione, nei pilastri, di ampiezza superiore a 0,5 mm, per una percentuale di pilastri interessati superiore al 20%;
- schiacciamento che interessa una quantità superiore al 20% dei pilastri conteggiati come numero di elementi interessati dallo schiacciamento rispetto al numero di pilastri resistenti al singolo piano;
- danno strutturale che interessa più del 10% delle parti interne dei pannelli nodali trave-pilastro, valutato al singolo piano come percentuale del numero totale di nodi danneggiati nel medesimo piano;
- deformazione residua, correlata ai danni subiti, considerata come spostamento residuo tra la base e la sommità del piastrino (drift), superiore all' 1% h (dove h è l'altezza interpiano);
- cedimenti in fondazione, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni alternative:
 - a. differenziali, di ampiezza superiore a 0,005 L (dove L è la distanza tra due pilastri)
 - b. uniformi, che riguardano l'area di sedime rispetto all'area immediatamente adiacente, superiore a 20 centimetri;
- lesioni strutturali che interessano quantità superiori al 30% della superficie totale degli orizzontamenti del singolo piano, compromettendo la capacità resistente ai carichi gravitazionali o, comunque, l'efficacia sulla trasmissione e ripartizione delle azioni orizzontali agli altri elementi strutturali;
- lesioni passanti nelle tamponature, o nei tramezzi principali (tramezzi aventi spessore ≥ 10 cm), che interessano, ad un solo piano, una percentuale del numero totale di elementi (tra tamponature e tramezzi principali) presenti al medesimo piano che abbiano ampiezza maggiore di 5 millimetri e interessino per un numero di elementi (tamponature e tramezzature principali) superiore al 50%;

1.3 SOGLIE DI DANNO di edifici a destinazione prevalente abitativa con struttura mista o altra tipologia
Per strutture miste, le soglie di danno sono definite con riferimento alla tipologia costruttiva prevalente.
Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura, dal cemento armato in opera o da prefabbricato, il professionista incaricato dimostra la soglia di danno adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie trattate nelle Tabelle precedenti.

TABELLA 2 – STATI DI DANNO

GLI STATI DI DANNO di edifici a destinazione prevalente abitativa con struttura in muratura o in c.a. in opera individuano le fasce di danneggiamento entro cui si collocano gli edifici resi inagibili dal sisma, oggetto di specifica ordinanza sindacale, e si articolano in:

Stato di danno 1: danno inferiore o uguale al “danno lieve” (ord. 4/2016)

Stato di danno 2: danno superiore al “danno lieve” e inferiore o uguale al “danno grave”

Stato di danno 3: danno superiore al “danno grave” e inferiore o uguale al “danno gravissimo”

Stato di danno 4: danno superiore a “danno gravissimo”

TABELLA 3 – CARENZE

3.1 –CARENZE di edifici a destinazione prevalente abitativa con struttura in muratura		
		α β
1	presenza di muri portanti a 1 testa (o comunque con spessore ≤ 15 cm) per più del 40% dello sviluppo di una parete perimetrale	x
2	presenza di muri portanti a 1 testa (o comunque con spessore ≤ 15 cm) per più del 20% e meno del 40% dello sviluppo di una parete perimetrale	x
3	presenza di muri portanti a doppio paramento (senza efficaci collegamenti – diatoni tra i due paramenti), ciascuno a 1 testa (o comunque con spessore ≤ 15 cm) per più del 40% dello sviluppo di una parete perimetrale	x
4	cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbazzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza di diatoni, ...), per uno sviluppo ≥ 40 % della superficie totale resistente	x
5	cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbazzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza di diatoni, ...), per uno sviluppo < 40 % , ma $> 20\%$ della superficie totale resistente	x
6	presenza di un piano (escluso l'ultimo) con rapporto tra superficie muraria resistente in una direzione e superficie coperta inferiore al 4%	x
7	presenza di muratura portante in laterizio al alta percentuale di foratura ($< 55\%$ di vuoti) per uno sviluppo ≥ 50 % della superficie resistente ad uno stesso livello	x
8	assenza diffusa o irregolarità di connessioni della muratura alle angolate ed ai martelli	x
9	Colonne in muratura soggette a tensioni medie di compressione, nella combinazione SLU, superiori al 40% della resistenza a compressione media fm per oltre il 30% degli elementi resistenti	x
10	rapporto distanza tra pareti portanti successive/spessore muratura ≥ 14 (con esclusione del caso di pareti in laterizio semipieno) o distanza tra pareti successive > 7 metri	x
11	collegamenti degli orizzontamenti alle strutture verticali portanti inesistenti o inefficaci in modo diffuso	x
12	solai impostati su piani sfalsati con dislivello $> 1/3$ altezza di interpiano, all'interno della u.s. o di u.s. contigue	x
13	Presenza di volte od archi con spinta non contrastata	x
14	Presenza di strutture spingenti in copertura per uno sviluppo maggiore del 30% della superficie coperta	x
15	Presenza di strutture spingenti in copertura per uno sviluppo maggiore del 5% e minore del 30% della superficie coperta	x
16	Presenza di muratura e/o colonne portanti insistenti in falso su solai o volte, che interessi almeno 15 % della superficie delle murature portanti allo stesso piano	x
17	Carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali	x

3.2 –CARENZE di edifici a destinazione prevalente abitativa con struttura in cemento armato in opera		
		α β
1	Regolarità in pianta (rapporto lati del rettangolo che circoscrive la costruzione maggiore di 5)	x
2	Rigidezza dei solai e/o conformazione degli stessi (forature, etc.) tale da non consentire la ripartizione delle azioni sismiche tra gli elementi resistenti (*)	x
3	Distanza tra baricentro delle masse e quello delle rigidezze maggiore del 20% della dimensione dell'edificio nella direzione considerata (tenendo conto anche della rigidezza offerta dai tamponamenti)	x
4	Irregolarità in elevazione, con aumento superiore al 100% della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante (tenendo conto anche della rigidezza offerta dai tamponamenti)	x
5	Irregolarità in elevazione, con aumento superiore al 50% della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante (tenendo conto anche della rigidezza offerta dai tamponamenti)	x
6	Evidenti e diffuse vulnerabilità dei tamponamenti (per posizione, geometria, etc.) in termini di possibilità di ribaltamento fuori piano o “taglio-scorrimento” sui pilastri	x
7	collegamenti inesistenti o inefficaci, in modo diffuso, fra elementi non strutturali e struttura	x
8	Evidenti possibilità di rotture fragili (pilastri tozzi, pilastri in falso, etc.) per oltre il 20% degli elementi resistenti ad uno stesso livello	x ¹⁵²
9	Evidenti possibilità di rotture fragili (pilastri tozzi, pilastri in falso, etc.) per oltre il 10% degli elementi resistenti ad uno stesso livello	x
10	Carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali	x
11	Presenza di giunti tecnici sismicamente non efficaci	x
12	Pilastri soggetti a tensioni medie di compressione, nella combinazione SLV, superiori al 40% della tensione resistente di calcolo, per oltre il 30% degli elementi resistenti	x ¹⁵³
13	Pilastri soggetti a tensioni medie di compressione, nella combinazione SLV, superiori al 40% della tensione resistente di calcolo, per oltre il 15% degli elementi resistenti	x

¹⁵² Modifica art. 1 comma 17 Ordinanza 28

¹⁵³ Modifica art. 1 comma 17 Ordinanza 28

3.3 – CARENZE di edifici a destinazione prevalente abitativa con struttura mista o altra tipologia

Per strutture miste i livelli di carenza sono definiti con riferimento alla tipologia costruttiva prevalente.

Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura e dal cemento armato, il professionista incaricato dimostra il livello di carenza adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie qui trattate.

TABELLA 4 – GRADI DI VULNERABILITA'

Gradi di Vulnerabilità di edifici a destinazione prevalente abitativa con struttura in muratura o in c.a. in opera

“Gradi di Vulnerabilità” di edifici a destinazione prevalente abitativa con struttura in muratura o in c.a. in opera

Viene definito Grado di vulnerabilità **Alto** qualora nell’edificio siano presenti almeno 2 carenze di tipo α oppure almeno 6* carenze di tipo ($\alpha + \beta$).

Viene definito Grado di vulnerabilità **Significativo** qualora nell’edificio sia presente almeno una 1 carenza di tipo α oppure almeno di 5 carenze di ($\alpha + \beta$).

Viene definito Grado di vulnerabilità **Basso** qualora nell’edificio non sia presente alcuna carenza di tipo α oppure meno di 4 carenze di tipo β .

*di cui almeno una α

TABELLA 5 - LIVELLI OPERATIVI

“Livelli operativi” di edifici a destinazione prevalente abitativa con struttura in muratura o in c.a. in opera

	Stato di danno 1	Stato di danno 2	Stato di danno 3	Stato di danno 4
Vulnerabilità Bassa	L0	L1	L2	L4
Vulnerabilità Significativa	L0	L1	L3	L4
Vulnerabilità Alta	L0	L2	L3	L4

I diversi Livelli operativi scaturiscono dalla combinazione dello Stato di Danno, individuato tramite la Tabella 2, e del Grado di Vulnerabilità, desunti dalla Tabella 4. A ciascun livello operativo è associato il costo parametrico, riportato nella Tabella 6 e il tipo di intervento di ricostruzione, di miglioramento sismico o di rafforzamento locale associato alla riparazione dei danni.

Il Livello operativo L4 che, come detto, scaturisce dalla combinazione dello Stato di Danno, individuato tramite la Tabella 2, e del Grado di Vulnerabilità, desunto dalla Tabella 4, comporta l'esecuzione di interventi di demolizione e ricostruzione o di adeguamento sismico. **Resta fermo quanto previsto per gli edifici ricompresi nell'ambito di applicazione del DPCM 9 febbraio 2011 Direttiva “Valutazione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008”;** tale disposizione si applica anche agli edifici vincolati dagli strumenti di pianificazione urbanistica classificati di interesse storico architettonico e soggetti a restauro e risanamento conservativo, anche con livello operativo L4.¹⁵⁴

I Livelli operativi L1, L2 e L3, parimenti, comportano l'esecuzione di interventi di miglioramento sismico nei limiti di sicurezza stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture.

Il Livello operativo L0 determinato invece sul solo livello di danno di cui all'Allegato 1 dell'ordinanza n.4 del 17 novembre 2016, contempla esclusivamente l'esecuzione di interventi di rafforzamento locale.

TABELLA 6 – COSTI PARAMETRICI

Costi parametrici riferiti ai livelli operativi della Tabella 5

Costo parametrico	Livello operativo L0	Livello operativo L1	Livello operativo L2	Livello operativo L3	Livello operativo L4
Fino a 130 mq	400	850	1100	1250	1450
Da 130 a 220 mq	330	750	900	1100	1250
Oltre i 220 mq	300	650	800	950	1100

I costi parametrici per i livelli operativi L1, L2 ed L3 si applicano a tutti gli interventi che riguardano edifici appartenenti alla Classe d'uso II e che, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 dicembre 2016, sono finalizzati a raggiungere una resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori del 60% ed 80% di quello previsto per le nuove costruzioni.

I costi parametrici si riferiscono infine ad edifici completi, dotati di finiture ed impianti di uso comune.

¹⁵⁴ Modifica art. 7, comma 11, Ordinanza 80 come modificata dalla corte dei conti

Tabella 7- INCREMENTI DEI COSTI PARAMETRICI

I costi parametrici di Tabella 6, riferiti ad edifici a destinazione prevalente abitativa ~~con strutture in muratura, in cemento armato in opera~~¹⁵⁵, sono incrementati per particolari condizioni come di seguito indicato:

- a) ~~del 40% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs n. 42/2004 e s.m.i., del 20% per edifici vincolati ai sensi dell'art. 45 del d.lgs n. 42/2004 e del 10% per edifici sottoposti al vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 e 142 del d.lgs n. 42/2004. I suddetti incrementi si applicano agli interventi su edifici classificati con qualsiasi livello operativo, inclusi quelli di demolizione e ricostruzione.~~^{156, 157}
- b) del 10% per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici classificati con livello operativo L1, L2 ed L3 che conseguano, mediante interventi integrati a quelli di riparazione e miglioramento sismico, la riduzione delle dispersioni energetiche e/o utilizzino fonti energetiche rinnovabili con una riduzione dei consumi da fonti tradizionali di almeno il 30% annuo rispetto ai consumi medi dell'anno precedente;
- c) del 10% per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici classificati con livello operativo L4 che conseguano, nel caso di ricostruzione totale, la classe energetica A.
- d) del 10% per ubicazione disagiata del cantiere in quanto ricompreso all'interno di un piano attuativo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto legge n. 189 oppure causata dalla distanza da altri edifici non appartenenti allo stesso cantiere inferiore a m. 1,50 su almeno due lati o causata dalla possibilità di accesso al cantiere da spazio pubblico con percorso di larghezza tra ostacoli inamovibili inferiore a m. 2,00.
- e) del 10% per demolizione, asportazione e conferimento ad idonei impianti di selezione, recupero o smaltimento dei materiali provenienti dal crollo o demolizione di almeno il 40% del volume totale dell'edificio, oppure del 5% nel caso che la demolizione ed il successivo trattamento abbia interessato almeno il 20% e fino al 40% del volume totale dell'edificio. L'incremento non è applicabile ai casi di demolizione e ricostruzione volontaria di cui all'articolo 5, comma 11, della presente ordinanza;
- f) del 20% per gli interventi di ricostruzione di edifici singoli, unifamiliari, classificati con livello operativo L4;
- g) del 3% per gli interventi di miglioramento sismico per rendere accessibili e visitabili, con idonei accorgimenti tecnici, le abitazioni di residenti **con gravi disabilità motorie o invalidità permanenti pari o superiore al 75%**¹⁵⁸, situati in edifici costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 13/1989 recante disposizioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- 1.h) **del 5% nel caso di interventi di rinforzo delle murature portanti qualora, in almeno un piano dell'edificio, il rapporto fra la SUL (superficie utile lorda) calcolata al netto delle murature non portanti (tamponature e tramezzi) e SUN (superficie utile netta) sia > di 1,2;**¹⁵⁹ (art. 18, comma 2, ordinanza 111: **si applicano a tutte le istanze per le quali, alla data del 23.12.2020, non risultano conclusi i lavori relativi all'edificio danneggiato**)¹⁶⁰.
- 2.h) **nei soli casi di cui alla lettera precedente, di un ulteriore 5% qualora, in almeno un piano dell'edificio e per almeno il 30% della superficie resistente del piano considerato, si riscontri la presenza di murature in pietrame disordinate (ciottoli, pietre erratiche, irregolari), o a conci sbozzati, o con paramento di limitato spessore e nucleo interno, o in cattive condizioni, o grossolanamente squadrate, o del tipo "a sacco", o a conci di pietra tenera (tufo, calcarenite, ecc.), o di calcestruzzo o argilla espansa o laterizio, con percentuale di foratura superiore al 55% del rapporto tra la somma delle aree dei fori e la superficie vuoto per pieno ortogonale alla direzione dei fori. La condizione riscontrata deve essere chiaramente**

¹⁵⁵ Modifica Art. 7, comma 12, Ordinanza 80 come modificata dalla corte dei conti

¹⁵⁶ Modifica Art. 7, comma 12, Ordinanza 80 come modificata dalla corte dei conti

¹⁵⁷ Modifica art. 14, comma 1, punto 3), Ordinanza 116

¹⁵⁸ Modifica art. 14, comma 2, lettera h; Ordinanza 111.

Inoltre secondo quanto previsto all'art. 18, comma, 1 dell'Ordinanza 111: le modifiche apportate dalla Ordinanza 111 stessa si applicano a tutti gli interventi edilizi non conclusi alla data del 24.12.2020.

¹⁵⁹ Modifica art. 3, comma 1, lettera e) Ordinanza 95

¹⁶⁰ Aggiunta art. 18, comma 2, Ordinanza 111

evidenziata.¹⁶¹ (art. 18, comma 2, ordinanza 111: si applicano a tutte le istanze per le quali, alla data del 23.12.2020, non risultano conclusi i lavori relativi all'edificio danneggiato) ¹⁶².

3.h) limitatamente agli immobili per i quali gli strumenti urbanistici impongano nella riedificazione il mantenimento della sagoma o della superficie lorda, nel caso di ricostruzione totale di edifici in muratura le superfici utili ai fini del calcolo del costo convenzionale sono determinate al netto dello spessore delle nuove strutture verticali.¹⁶³ (art. 18, comma 2, ordinanza 111: si applicano a tutte le istanze per le quali, alla data del 23.12.2020, non risultano conclusi i lavori relativi all'edificio danneggiato) ¹⁶⁴.

- i) del 3% per gli edifici di proprietà mista, pubblica e privata, la cui Classe d'uso ai fini della determinazione dell'azione sismica, conseguente alla destinazione d'uso della porzione pubblica dell'edificio, sia superiore alla Classe II.
- j) del 3% per edifici ubicati in aree poste ad una quota s.l.m. superiore a 1.000 metri e del 2% per quote superiori a 700 metri ed inferiori a 1.000 metri.
- k) del 3% per il trattamento faccia vista di paramenti murari in pietra o laterizio, da eseguirsi mediante stuccature con malta di calce per almeno il 70% delle murature esterne dell'edificio oppure per la finitura eseguita con intonaci a base di calce per almeno il 70% delle murature esterne dell'edificio.
- l) del 2% per la realizzazione di solai in legno su almeno il 70% della superficie complessiva degli stessi solai.
- m) del 2% per la realizzazione di almeno il 90% degli infissi esterni in legno.

Gli incrementi di cui alle lettere k), l) ed m) non sono cumulabili con gli incrementi della lettera a).

Il costo parametrico per gli edifici con destinazione d'uso abitativo comprendenti anche unità immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), nel caso in cui le unità immobiliari produttive siano prive di finiture particolari ed impianti, limitatamente alle superfici delle stesse, è ridotto del 30%.¹⁶⁵

Nel caso di immobili di cui all'articolo 1, comma 5, della presente ordinanza, nei quali si svolgono contemporaneamente gli interventi di miglioramento sismico e l'attività dell'impresa con conseguenti interferenze fra le predette opere e l'attività produttiva, tali da richiedere, anche al fine di assicurare le migliori condizioni di sicurezza per i lavoratori, allestimenti e/o utilizzo di attrezzature particolari, nonché il prolungamento dei tempi previsti per gli interventi, è riconosciuto un incremento→ massimo del 5% dei costi convenzionali sulla base di una apposita relazione predisposta dal progettista.¹⁶⁶

¹⁶¹ Modifica art. 3, comma 1, lettera e) Ordinanza 95

¹⁶² Aggiunta art. 18, comma 2, Ordinanza 111

¹⁶³ Modifica art. 3, comma 1, lettera e) Ordinanza 95

¹⁶⁴ Aggiunta art. 18, comma 2, Ordinanza 111

¹⁶⁵ Modifica art. 8, comma 2, Ordinanza 118 (così come modificato dall'Ordinanza 121)

¹⁶⁶ Modifica art. 10, comma 1, lettera p), Ordinanza 62

7.1. Incrementi per amplificazione sismica

Al fine di considerare il maggiore onere degli interventi compiuti su edifici posti in siti dove è maggiore l'azione sismica di progetto, definita dalle norme tecniche a partire dalla "pericolosità sismica di base" (a_g) del sito in cui ricade l'edificio e dal parametro (S), che tiene conto della categoria di sottosuolo (S_s) e delle condizioni topografiche (St), i costi parametrici sono incrementati con il seguente criterio:

$a_g * S \leq 0,25 g$ → nessun incremento

$0,25g \leq a_g * S \leq 0,35 g$ → incremento del 5% per gli interventi miglioramento sismico e del 2% per i casi di ricostruzione totale;

$0,35g \leq a_g * S \leq 0,45 g$ → incremento del 10% per gli interventi miglioramento sismico e del 4% per i casi di ricostruzione totale;

$0,45g \leq a_g * S$ → incremento del 15% per gli interventi miglioramento sismico e del 6% per i casi di ricostruzione totale;

dove, come detto, a_g è l'accelerazione orizzontale massima sul sito di riferimento rigido orizzontale ed S è il coefficiente di amplificazione dell'accelerazione del terreno adottato nella progettazione dell'intervento, sia che esso derivi dall'approccio semplificato delle Norme tecniche per le costruzioni, sia che derivi dall'analisi della risposta sismica locale svolta ad hoc o dall'assunzione diretta degli spettri di risposta elastici prodotti dallo studio di MS3, coerentemente con i criteri generali per l'utilizzo dei risultati degli studi di Microzonazione Sismica di livello 3, di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 24 del 12 maggio 2017 come modificati dall'allegato 1 dell'ordinanza n. 55 del 24 aprile 2018.¹⁶⁷

Nel caso in cui il sito ove è ubicato l'edificio, ricada in zone stabili suscettibili di amplificazione sismica tali che il fattore S sia maggiore di 1,8 e ciò desse luogo ad un incremento del costo parametrico rispetto all'applicazione del coefficiente pari ad 1,8, il progetto di miglioramento sismico o di ricostruzione dovrà essere supportato da apposita Relazione da sottoporre alla verifica dell'Ufficio speciale che si esprime preventivamente¹⁶⁸ sull'entità del fattore amplificativo. Qualora l'edificio da migliorare sismicamente o da ricostruire ricada in zone suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica per liquefazione, cedimenti differenziali e/o cavità sotterranee, il costo parametrico è incrementato fino al 10%, previa verifica dell'Ufficio speciale che si esprime preventivamente sull'entità dell'incremento, per tenere conto del maggiore onere per la esecuzione dei lavori di ricostruzione. Gli oneri sostenuti per lo svolgimento delle indagini necessarie alla definizione del rischio sono ricompresi tra quelli stabiliti nel protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni tecniche, allegato all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017.

Le ubicazioni ed i risultati delle eventuali indagini geognostiche e geofisiche effettuate dovranno essere consegnati, nei formati informatici compatibili con le banche dati regionali, ai servizi regionali che provvedono alla raccolta ed all'aggiornamento del dato.

¹⁶⁷ Modifica art. 10, comma 1, lettera q), Ordinanza 62

¹⁶⁸ Modifica art. 10, comma 1, lettera r), Ordinanza 62